

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE  
E STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea *Triennale* in



ORIGINI GIUSNATURALISTICHE DELLA LIBERTA' DI  
COSCIENZA

*Relatore:* Prof. Daniele Ruggiu

*Laureanda:* GAIA COLLETTO

matricola N. 2003258

A.A. 2022-2023



Cosa sei disposto a perdere per essere  
libero?

## Abstract

In questa tesi mi prometto di analizzare i collegamenti con la riflessione giusnaturalistica classica e contemporanea della libertà religiosa individuando le origini giusnaturalistiche dell'obiezione di coscienza.

A partire da come la libertà di coscienza è tratteggiata nel diritto positivo, intendo qui ricostruire le sue origini giusnaturaliste a partire dal pensiero dei neo-giusnaturalisti, del pensiero dei giusnaturalisti moderni sino alla riflessione del diritto naturale classico attraverso il pensiero di S. Tommaso.

Muovendo dal collegamento storico e concettuale esistente tra libertà di coscienza e libertà religiosa verranno evidenziati i fondamenti comuni che sussistono tra il sistema dei diritti *positivi* (diritti fondamentali e diritti umani) e il sistema dei diritti *naturali*.

La coscienza, infatti, anche al di là della sua dimensione religiosa, si basa sulla dignità umana quale fondamento assoluto e condiviso tanto dal sistema dei diritti positivi (in particolare i diritti dell'uomo) quanto dal sistema dei diritti naturali. La moralità, in questo senso, per esistere, non dipende dalla religione ma questa può aumentarne la conoscenza attraverso il riferimento al bene comune dell'agire morale.

In questo lavoro intendo far emergere come la libertà religiosa e la libertà di coscienza risentano di questa elaborazione giusnaturalistica.

In questo lavoro intendo far emergere come la libertà religiosa e la libertà di coscienza si siano evolute nel corso del tempo, fino ad oggi, esaltandone gli aspetti fondamentali dalla loro definizione alla loro applicazione.

## Indice

### **Capitolo I: Ricostruzione della libertà di coscienza dal punto di vista giuridico**

- 1.1 Definizione di libertà di coscienza
- 1.2 La libertà di coscienza nel diritto costituzionale
- 1.3 La libertà di coscienza nel diritto internazionale

### **Capitolo II: Libertà religiosa nella tradizione del diritto naturale**

- 2.1 S. Tommaso D'Aquino
- 2.2 La riflessione della nuova teoria del diritto naturale
- 2.3 Il diritto a essere sé stessi (autenticità-diritto alla differenza)
- 2.4 Libertà religiosa

### **Capitolo III: Collegamenti tra disciplina giuridica e contenuto giusnaturalistico dell'obiezione di coscienza**

- 3.1 Doveri civili e principi morali dell'obiezione di coscienza
- 3.2 Le ripercussioni legali
- 3.3 Gli obiettori di coscienza nell'esercizio sanitario
- 3.4 L'obiezione di coscienza oggi (diffusione in Italia)
- 3.5 L'obiezione di coscienza contro la sperimentazione animale
- 3.6 Il sentimento del diritto naturale e il giusnaturalismo

### **Capitolo IV: Conclusioni**

### **Bibliografia**

### **Sitografia**

## Capitolo I: Ricostruzione della libertà di coscienza dal punto di vista giuridico

*La libertà di coscienza è un diritto naturale, antecedente e superiore a tutte le leggi e le istituzioni umane: un diritto che non fu mai dato dalle leggi e che le leggi non possono mai togliere”*

*John Goodwin*

### 1.1 Definizione di libertà di coscienza

Dal punto di vista giuridico, con il termine libertà, si intende in linea di massima il diritto di ogni individuo di disporre liberamente della propria persona<sup>1</sup>.

La libertà può essere definita con riferimento a tre elementi:

- (i) il soggetto o i soggetti di libertà (chi è libero);
- (ii) i campi entro cui essi sono liberi (definiti dai vincoli);
- (iii) gli scopi o i beni socialmente riconosciuti che si è liberi di perseguire (che cosa si è liberi di fare).

Come vi sono vari tipi di agenti che possono essere liberi (persone, associazioni, Stati), così vi sono molti tipi di condizioni che li vincolano e innumerevoli generi di cose che essi sono liberi o

---

<sup>1</sup> Cfr. <https://www.treccani.it/enciclopedia/liberta#Diritto>

non liberi di fare. In questo senso esistono molte libertà diverse (morale, giuridica, politica, religiosa, economica, ecc.)<sup>2</sup>.

La libertà di coscienza viene definita come il “Diritto di sentire e professare opinioni e fedi religiose senza alcuna restrizione, impedimento o coazione dell’autorità politica ed ecclesiastica”.<sup>3</sup>

Questo diritto risale all’epoca della Riforma, quando nasceva il problema della convivenza dei gruppi, in particolare quelli minoritari (anabattisti, sociniani, protestanti, luterani ecc...) all’interno dello stesso Stato.

La libertà di coscienza, in questo contesto, può quindi essere interpretata come uno dei contenuti concreti della libertà religiosa, e questo, significa che l’espressione va ad indicare precisamente e soltanto la libertà di professare esternamente la propria fede religiosa, di partecipare agli altri la propria appartenenza ad un gruppo religioso determinato, ad una confessione specifica, senza riferimento alcuno a quelle altre dimensioni dell’esperienza religiosa, come la libertà di culto e la libertà di proselitismo, che concorrono ad integrare il concetto di libertà religiosa<sup>4</sup>.

Il termine italiano “obiezione”, invece, deriva dal verbo latino “obicere” e significa opporre un’idea, un argomento alle asserzioni di un avversario con il quale si sia in discussione<sup>5</sup>.

Il concetto di obiezione è un concetto usato in campo filosofico, teologico, politico e processuale come attestazione di un fatto, di un principio, di un’idea, di un diritto o di un dovere, volta ad affermare o rivendicare un diritto davanti ad un corrispettivo dovere affermato da altri<sup>6</sup>.

---

<sup>2</sup>Cfr. [https://www.treccani.it/enciclopedia/liberta\\_%28Dizionario-di-filosofia%29/#:~:text=Capacit%C3%A0%20del%20soggetto%20di%20agire,e%20i%20mezzi%20atti%20a%20conseguirli](https://www.treccani.it/enciclopedia/liberta_%28Dizionario-di-filosofia%29/#:~:text=Capacit%C3%A0%20del%20soggetto%20di%20agire,e%20i%20mezzi%20atti%20a%20conseguirli)

<sup>3</sup> <https://www.treccani.it/enciclopedia/coscienza>

<sup>4</sup> <https://doi.org/10.13130/1971-8543/1004>

<sup>5</sup> B. Montanari, “Voce obiezione”, in *Enciclopedia filosofica*, Bompiani, Milano 2006.

<sup>6</sup> S. Violi, *Normatività e coscienza. Contributo allo studio sulle obiezioni di coscienza nell’esperienza giuridica occidentale*, Giappichelli, Torino, 2009.

Questo diritto fondamentale si collega concettualmente anche con (il diritto alla) la libertà di religione, in quanto collegata al diritto di professare liberamente la propria fede religiosa a livello individuale o collettivo, in forma privata o pubblica; in senso opposto e contrario, anche con il diritto a non professare alcuna religione o addirittura di negarne l'esistenza stessa. Inoltre, tale diritto si collega anche con la libertà di manifestazione del pensiero collegata al diritto di esternare o meno le proprie opinioni o dissentire dal pensiero di altri individui/collettività.

La libertà in materia di religione, in quanto libertà di coscienza, include pertanto sia il diritto alla libertà di pensiero, sia il diritto alla libertà dalla religione. La libertà di culto, per contro, protegge coloro che abbiano aderito a una religione, e consiste nella libertà di effettuare e osservare i riti della propria fede religiosa.

La libertà di manifestazione del pensiero è anch'essa strettamente collegata alla libertà religiosa e di coscienza, in quanto parte integrante e fondamentale per interpretare e completare lo stesso diritto.

In questa rete di diritti l'obiezione di coscienza acquisisce un posto di rilevanza in quanto fornisce una sfera completa nei rapporti interumani e culturali: indica i valori con cui tali rapporti dovrebbero essere vissuti.

La libertà di coscienza esprime, invece, l'insieme dei valori umani, quello che in sostanza dà valore a tutti gli altri.

## **1.2 La libertà di coscienza nel diritto costituzionale**

La libertà di coscienza ha molteplici fondamenti dal punto di vista giuridico.

Per poter inquadrare e ricostruire le fonti, nonché le eventuali analisi ed elaborazioni che ci permettono di sviluppare e comprendere l'argomento è fondamentale riuscire a ricostruire



questi diversi fondamenti che è possibile rinvenire sia a livello nazionale sia a livello sovranazionale.

Come visto poc'anzi, la libertà di coscienza e di religione garantisce la possibilità di scegliere se agire o non agire.

Nella nostra Costituzione non c'è alcun articolo che esprima esplicitamente la libertà di coscienza; tuttavia, la si può dedurre da molteplici spunti interpretativi che si riallacciano agli articoli 2<sup>7</sup>, 3<sup>8</sup>, 19<sup>9</sup> e 21<sup>10</sup> della Costituzione.

---

<sup>7</sup> L'articolo 2 della Costituzione Italiana recita: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale."

<sup>8</sup> L'articolo 3 della Costituzione italiana recita: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."

<sup>9</sup> L'articolo 19 della Costituzione recita: "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume."

<sup>10</sup> L'articolo 21 della Costituzione recita: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni."

Nella tutela della persona e della sua dignità esiste, infatti, (è assolutamente considerata un diritto fondamentale) anche la libertà di coscienza. In questo senso, la Corte Costituzionale afferma che “la sfera intima della coscienza individuale deve essere considerata come il riflesso giuridico più profondo dell’idea universale della dignità della persona umana che circonda quei diritti, riflesso giuridico che, nelle sue determinazioni conformi a quell’idea essenziale, esige una tutela equivalente a quella accordata ai menzionati diritti, vale a dire una tutela proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essi riconosciuti nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana”<sup>11</sup>.

Continua la Corte: “È la relazione privilegiata dell’uomo con sé stesso e la libertà di coscienza implica in primo luogo il diritto di avere convinzioni proprie, il diritto di determinarsi liberamente in base a quella convinzione e la pretesa corrispondente di non subire costrizioni, interferenze esterne o impedimenti nel libero determinarsi della coscienza.”

Tuttavia, quello che si nota immediatamente è che, per il diritto, le convinzioni che contano come esercizio di libertà di coscienza non sono solo quelle che abbiamo dentro di noi - che si può anche non dover o voler manifestare - ma le convinzioni che comportano un’azione concreta su terzi.

Si possono trovare diversi aspetti rilevanti:

- Il primo, è avere convinzioni proprie indipendentemente dal fatto che si agisca o meno;
- Secondo, il diritto a che non vi siano interferenze esterne che ci impongano di tenere comportamenti contrari alle nostre convinzioni;
- Il terzo, il diritto a determinarsi in maniera coerente rispetto alle proprie convinzioni e quindi ad agire (o non agire) coerentemente. Quindi vi è una sfera intima appartenente alla propria coscienza che viene protetta e poi una sfera esterna che riguarda i comportamenti che l’individuo decide liberamente di tenere che anch’essa merita protezione.

---

<sup>11</sup> Sentenza della Corte Costituzionale n. 467 del 16 – 19 dicembre 1991, rinvenibile al seguente link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1991/12/24/091C1313/s1>

Il valore della dignità umana si manifesta pienamente nel riconoscimento e nella garanzia della libertà di coscienza: «a livello dei valori costituzionali, la protezione della coscienza individuale si ricava dalla tutela delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all'uomo come singolo<sup>12</sup>». Ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, non può però darsi una piena ed effettiva garanzia della libertà di coscienza senza però che sia stabilita una correlativa protezione costituzionale con quella relazione intima e privilegiata dell'uomo con sé stesso che di quelli ne costituisce la base spirituale-culturale e il fondamento di valore etico-giuridico. Dunque, si può dire anche che la coscienza individuale "gode di una protezione costituzionale commisurata alla necessità che quelle libertà e quei diritti non risultino irragionevolmente compressi nelle loro possibilità di manifestazione e di svolgimento a causa di preclusioni o di impedimenti ingiustificatamente posti alle potenzialità di determinazione della coscienza medesima"<sup>13</sup>.

Sempre secondo la medesima pronuncia, "la sfera intima della coscienza individuale deve essere considerata come il riflesso giuridico più profondo dell'idea universale della dignità della persona umana che circonda quei diritti, riflesso giuridico che esige una tutela equivalente a quella accordata ai menzionati diritti, vale a dire una tutela proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essi riconosciuti nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana."<sup>14</sup> Sotto tale profilo, se pure a seguito di una delicata opera del legislatore diretta a bilanciarla con doveri o beni di rilievo costituzionale e a regolarne le possibilità di realizzazione in modo da non arrecare pregiudizio al buon funzionamento delle strutture organizzative e dei servizi d'interesse generale, la sfera di potenzialità giuridiche della coscienza individuale rappresenta un valore costituzionale così elevato da giustificare la previsione di esenzioni privilegiate dall'assolvimento di doveri pubblici qualificati dalla Costituzione come inderogabili (c.d. obiezione di coscienza).

---

<sup>12</sup> Sentenza cit.

<sup>13</sup> Sentenza cit.

<sup>14</sup> Sentenza cit.

Sulla stessa linea, la sentenza n. 334 del 1996 ha affermato che “gli articoli 2, 3 e 19 della Costituzione garantiscono come diritto la libertà di coscienza in relazione all’esperienza religiosa. Tale diritto, sotto il profilo giuridico-costituzionale, rappresenta un aspetto della dignità della persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall’art. 2” e “spetta ugualmente tanto ai credenti quanto ai non credenti, siano essi atei o agnostici”<sup>15</sup>; in senso ancora più marcato, la sentenza 43 del 1997 ha concluso che gli articoli 2, 3, 19 e 21 “contengono un insieme di elementi normativi convergenti nella configurazione unitaria di un principio di protezione dei cosiddetti diritti della coscienza”<sup>16</sup>.

In questo senso, la libertà di coscienza può essere intesa come un contenuto della libertà religiosa in quanto essa sarebbe espressione diretta ad indicare precisamente e soltanto la libertà di professare esternamente la propria fede religiosa, di manifestare agli altri la propria appartenenza ad un gruppo religioso, senza riferimento ad altre dimensioni dell’esperienza religiosa, come la libertà di culto e la libertà di proselitismo, che concorrono invero ad integrare il concetto di libertà religiosa<sup>17</sup>.

### **1.3 La libertà di coscienza nel diritto internazionale**

Nel diritto europeo e internazionale, il diritto all’obiezione di coscienza è coperto dalla libertà di coscienza e di religione.

---

<sup>15</sup> Sentenza della Corte Costituzionale n. 334 del 30 settembre 1996, rinvenibile al seguente link: <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1996&numero=334>

<sup>16</sup> Sentenza della Corte Costituzionale n. 43 del 10 dicembre 1997, rinvenibile al seguente link: <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1997&numero=43>

<sup>17</sup> Sentenza della Corte Costituzionale n. 117 del 10 ottobre 1979, rinvenibile al seguente link: <https://giurcost.org/decisioni/1979/0117s-79.html>

Tra i principali riferimenti giuridici troviamo la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948<sup>18</sup>, in particolare l'articolo 18 e 19.

L'articolo 18 afferma: "ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti."

Possiamo notare che l'articolo ci propone un "triangolo" formato da "pensiero, coscienza e religione". Questo triangolo si relaziona con la libertà, dignità, responsabilità, che si concretizzano nell'essere umano in tutto il suo 'essere' (l'essere è costituito da anima, spirito, materia e corpo).

Il pensiero, la coscienza, la religiosità di ognuno, e naturalmente la sua mancanza o rifiuto della religione stessa, si possono esprimere e "praticare" in assoluta libertà, tenendo in considerazione solamente la salvaguardia della dignità di un altro attraverso una responsabilità individuale e/o collettiva.

La libertà religiosa non copre solo la dimensione individuale, ma anche quella collettiva. Lo sviluppo della comunità è da sempre una questione anche religiosa, l'etimo della parola conferma che la religione "lega" le persone sui valori che ritengono più sacri.<sup>19</sup> Per una migliore comprensione del termine "religione", si analizza la sua etimologia. È un termine che deriva dal latino e significa "religio -onis", con riferimento al valore vincolante degli obblighi e dei divieti sacrali. Indica un "complesso di credenze, sentimenti, riti che legano un individuo o un gruppo umano con ciò che esso ritiene sacro, in particolare con la divinità, che si ritiene conforme alla natura e alla ragione umana, costituita da alcune nozioni semplici e universalmente accessibili: esistenza di Dio, immortalità dell'anima, alcune leggi morali essenziali".<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> ONU, *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, proclamata a New York dall'assemblea Generale il 10 dicembre del 1948*

<sup>19</sup> Massimo Franceschini, 11 luglio 2018 dal libro "linee guida per l'attuazione dei diritti umani"

<sup>20</sup> <https://www.treccani.it/vocabolario/religione/>

A livello di regolazione internazionale c'è la consapevolezza della delicatezza della materia e dell'impatto che essa ha sulla vita sociale e politica. La religione o un 'credo' non sono soltanto questioni che si coltivano nel privato, ma si esprimono anche pubblicamente e attraverso organizzazioni che in molteplici casi, come quello della Chiesa Cattolica, sono particolarmente complesse e distribuite nel mondo, e, come nel caso dell'Islam, possono anche investire direttamente la stessa 'forma' statuale.

L'articolo 18 dice che la manifestazione della fede religiosa o di un credo è libera di realizzarsi individualmente e *in comune*, privatamente e pubblicamente. L'espressione individuale della propria fede ha bisogno della dimensione pubblica e comunitaria. La religione cattolica ha bisogno di chiese, l'ebraismo di sinagoghe, l'islam di moschee. Lo Stato, dunque, è tenuto ad assicurare ad ogni diversa religione e culto spazi dove poter manifestare e professare anche pubblicamente la propria fede religiosa.

In Italia è ancora acceso il dibattito sulla costruzione delle moschee. Il Diritto internazionale dei diritti umani è chiaro: lo Stato è obbligato a permetterne la costruzione. È il caso di precisare che gli edifici religiosi sono legittimi in quanto ospitano attività di culto (e di preparazione al culto), e non altro.

Il diritto di manifestare la propria religione o il proprio credo viene esteso anche nell'insegnamento. La scuola privata è libera, sempre nel rispetto della legalità, di fare le scelte che ritiene più opportune e congrue rispetto alla propria identità. Se si tratta di scuola pubblica, le cose cambiano. Il Comitato diritti umani delle Nazioni Unite, nell'esercizio della sua funzione di interprete ufficiale del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ha chiarito che l'insegnamento della religione nell'ambito delle scuole deve essere impartito in modo obiettivo e neutro, per esempio nella forma di "storia generale ed etica delle religioni".<sup>21</sup>

La stessa libertà appartiene all'individuo nella scelta di seguire o meno l'insegnamento della religione cattolica.

---

<sup>21</sup> <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/Articolo-18-Libere-coscienze/22>

Di conseguenza, lo sviluppo del pensiero e delle dinamiche sociali è andato sempre di pari passo con la questione religiosa, o con il suo rifiuto, e con la necessità di convivenza fra le diverse fedi. Oltre a ciò, la religione implica necessariamente una concezione globale della realtà, dell'uomo, dei rapporti sociali e della vita, che si riflette in scelte che investono la sfera pubblica e l'esistenza di ognuno di noi, diventando quindi anche questione "politica".

Laicità significa in questo articolo diritto per tutti, nel rispetto di tutti e nella diversità, senza prevalenza di alcuno, senza irrigidimenti dogmatici di sorta, variamente integralisti, come possono esserlo anche quelli "scienziati" o anti-religiosi.<sup>22</sup> La laicità rappresenta, dunque, nei diritti umani il punto di 'arrivo' più alto, capace di intrecciare i molteplici aspetti culturali, del sentire della vita di ognuno sempre nel rispetto dignitoso dei diritti altrui.

Un altro riferimento a livello internazionale lo troviamo nella Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (nota come Patto internazionale sui diritti civili e politici<sup>23</sup>), è un trattato delle Nazioni Unite nato dall'esperienza della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottato nel 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo del 1976.

Art. 18 asserisce: "1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, e sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell'osservanza dei riti, nelle pratiche e nell'insegnamento. 2. Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta. 3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali. 4. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei

---

<sup>22</sup> Massimo Franceschini, 11 luglio 2018 dal libro "linee guida per l'attuazione dei diritti umani"

<sup>23</sup> Onu, Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato e firmato a New York il 16 dicembre 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo del 1976.

tutori legali, di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.”

Analizzando l'articolo 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici si può notare che gli Stati hanno l'obbligo di adottare misure per garantire la libertà di coscienza, di pensiero e di religione, e la libertà di adottare la religione di propria scelta, insieme all'opportunità e libertà di cambiare religione o credo e di esprimere la propria religione o credo. Sono garanzie volte a tutelare il diritto per tutti gli uomini, alle stesse condizioni e senza discriminazione alcuna.

Le libertà sancite all'interno di questo articolo non possono e non devono essere sottoposte a restrizioni al di fuori di quelle indicate dal Patto stesso, né possono subire vincoli.

L'articolo 19 invece afferma che: “1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni. 2. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta. 3. L'esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie: al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche.”

Nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, l'articolo 19, dichiara che il diritto alla libertà di espressione possa essere esercitato in molteplici forme: attraverso la manifestazione del pensiero su una rivista, in una trasmissione televisiva, durante una lezione a scuola, in una composizione musicale, in una commedia teatrale.

“La libertà d'espressione è un concetto molto vasto che comprende la libertà di parola, la libertà di stampa, e dunque anche la libertà di informare ed essere informati. E, sebbene rappresenti un diritto fondamentale dell'individuo, connotato all'esigenza di esprimere il proprio pensiero, in quanto espressione ultima e più alta del concetto di libertà individuale la stessa



non è esente da limitazioni che le legislazioni nazionali e il diritto internazionale prevedono espressamente”.<sup>24</sup>

Così, ai sensi dell’articolo 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di avere, o di adottare, una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di manifestare, individualmente o con altri, sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo, attraverso il culto e l'osservanza dei riti, le pratiche e l'insegnamento. Nessuno può essere sottoposto a costrizioni che possano ledere la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge che siano necessarie per la tutela della sicurezza, dell'ordine e della salute pubblica, della morale o dei diritti e delle libertà fondamentali altrui. Inoltre, l’articolo 18 infine precisa che gli Stati parti al presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, se del caso, dei tutori legali, di far assicurare l'educazione religiosa o morale dei figli conformemente alle proprie convinzioni.

La libertà di coscienza è anche esplicita nell’atto finale della Conferenza di Helsinki (1975) nella parte in cui garantisce il diritto di agire «secondo l’imperativo della propria coscienza».

Tuttavia, la coscienza nel momento in cui ha delle ripercussioni sulle scelte di terzi soggetti, ad esempio se ci troviamo di fronte ad un medico obiettore, essa diviene oggetto di diritti (inteso come tutela e protezione dei diritti). Storicamente, quando in gioco vi è stata la commissione di crimini internazionali (genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra, crimini contro la pace, tortura etc.) il regime dell’obiezione di coscienza è stato innanzitutto conosciuto come un «dovere» (morale e giuridico) prima di essere conosciuto come un «diritto».<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Anna Giusti, Libertà d’espressione: diritto fondamentale e indice di democrazia. Dalla pagina web IUSitineri <https://www.iusitineri.it/liberta-despressione-diritto-fondamentale-indice-democrazia-3022>

<sup>25</sup> Grégor Puppinck, *L’obiezione di coscienza nella legislazione e nella giurisprudenza europee. Relazione tenuta al convegno Coscienza senza diritti, svoltosi il 21 ottobre 2017 nell’Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati per iniziativa del Centro Studi Rosario Livatino, Obiezione di coscienza, 2018.* <https://l-jus.it/lobiezione-di-coscienza-nella-legislazione-e-nella-giurisprudenza-europee/>

Fu nel corso del processo di Norimberga e, ancora dopo, con la caduta del comunismo, che l'obiezione di coscienza è stata riconosciuta non solo come diritto ma come vero e proprio dovere, che le persone che ricevono un ordine gravemente ingiusto hanno. La Commissione di diritto internazionale ha elaborato questo principio in questi termini: «Il fatto di aver agito dietro ordine del suo governo o quello di un superiore gerarchico non elimina la responsabilità del suo autore nel campo del diritto internazionale se gli ha avuto moralmente la facoltà di scegliere».

La «facoltà morale di scegliere» è precisamente la facoltà esercitata dalla coscienza morale.<sup>26</sup> Gli agenti nazisti e sovietici sono stati condannati per aver seguito ed eseguito gli ordini anziché la loro coscienza. Sono situazioni reali nelle quali l'obiezione di coscienza rappresenta un dovere morale e giuridico, al di là e benché l'assenza, nell'ordine giuridico interno, di un diritto positivo all'obiezione.<sup>27</sup>

A livello internazionale, la libertà di coscienza, religiosa e di pensiero sono un diritto umano, sancito a livello europeo anche dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)<sup>28</sup>. L'articolo 9 della Convenzione esplicita la libertà di pensiero, coscienza e religione in questi termini: "1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla

---

<sup>26</sup> Grégor Puppink, *L'obiezione di coscienza nella legislazione e nella giurisprudenza europee. Relazione tenuta al convegno Coscienza senza diritti, svoltosi il 21 ottobre 2017 nell'Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati per iniziativa del Centro Studi Rosario Livatino, Obiezione di coscienza, 2018.*

<sup>27</sup> Grégor Puppink, *L'obiezione di coscienza nella legislazione e nella giurisprudenza europee. Relazione tenuta al convegno Coscienza senza diritti, svoltosi il 21 ottobre 2017 nell'Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati per iniziativa del Centro Studi Rosario Livatino, Obiezione di coscienza, 2018.*

<sup>28</sup> Consiglio d'Europa, Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore nel 1953.

pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”

La libertà di pensiero, di coscienza e di religione, sancita dall'articolo 9 della Convenzione, rappresenta una delle basi di una «società democratica» ai sensi della Convenzione.

Il diritto sancito in questo articolo determina delle libertà molto significative, ad esempio, anche per quanto riguarda la libertà di pensiero poiché la libertà garantita da quest'articolo costituisce un bene prezioso ed essenziale dell'identità non solo dei credenti e della loro concezione della vita, ma anche degli atei, degli agnostici, degli scettici o degli indifferenti perché tale libertà implica, in particolare, quella di aderire o meno a una religione e quella di praticarla o di non praticarla.

Come a livello internazionale, l'articolo 9 riconosce il diritto di ogni persona alla libertà di pensiero, coscienza e religione, includendo la facoltà di cambiare religione o credo, di poterla manifestare in pubblico o privato attraverso il culto, l'insegnamento e l'osservanza dei riti. Tali diritti sono protetti dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, alla quale si possono rivolgere tanto gli Stati quanto soprattutto gli individui.

In ogni caso, nella sua dimensione religiosa, questa libertà rientra tra gli elementi fondamentali dell'identità dei credenti e della loro concezione della vita.

Particolarmente importante è ricordare che l'articolo 9 garantisce un diritto a ciascuna persona e non a terzi, indicativamente nessun diritto può essere esercitato per conto di altri, tanto meno la libertà di coscienza. Non esiste nessuna libertà o libertà religiosa che possa essere esercitata da una terza persona.

Diverse invece sono le prerogative riconosciute dallo Stato agli ecclesiastici attraverso il diritto ecclesiastico che, come tutti, esercitano la libertà religiosa.

Il diritto di petizione mira a offrire a tutti gli individui degli Stati parte del Consiglio d'Europa e a coloro che vi risiedono un mezzo che può essere esercitato di fronte alla Corte EDU al fine di formulare denunce o richieste di intervento; è importante quindi aver chiaro che è un diritto

principalmente individuale e poi spetta anche ad associazioni o gruppi (quindi anche gruppi religiosi).

Dunque, un motivo di ricorso con il quale un'organizzazione religiosa o il suo organo ecclesiastico lamentano una violazione dell'aspetto collettivo della libertà di religione dei suoi fedeli è compatibile *ratione personae* con la Convenzione, e l'organizzazione o l'organo possono sostenere di essere «vittime» di tale violazione ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione.

L'articolo 34 della CEDU afferma: "La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto".

È importante notare che né il testo dell'articolo 9, né la giurisprudenza della Corte, definiscono il termine «religione». Questo silenzio è assolutamente logico in quanto una definizione dovrebbe essere sufficientemente flessibile da racchiudere tutta la diversità delle religioni del mondo e, al tempo stesso, sufficientemente precisa per potersi applicare a casi concreti. Da un lato, il campo di applicazione dell'articolo è molto ampio: esso tutela sia le opinioni e le convinzioni religiose che quelle non religiose. Dall'altro, non tutte le opinioni o convinzioni rientrano necessariamente in questo campo di applicazione: la Corte di Strasburgo ha ricordato che lo scopo della Convenzione consiste nel tutelare diritti non teorici o illusori, ma concreti ed effettivi<sup>29</sup>.

Il diritto espresso dall'articolo 9 risulterebbe in gran parte teorico e illusorio se il margine di discrezionalità accordato agli Stati permettesse loro di dare alla nozione di «culto» o di

---

<sup>29</sup> Cfr. [https://www.echr.coe.int/Documents/Guide\\_Art\\_9\\_ITA.PDF](https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_9_ITA.PDF)

«religione» una definizione troppo restrittiva, al punto che qualsiasi forma non tradizionale e minoritaria di una religione risulterebbe priva di tutela giuridica.<sup>30</sup>

Tali definizioni limitative da parte dello Stato possono avere ripercussioni dirette all'esercizio del diritto alla libertà di religione specialmente quando viene negata la natura religiosa di un culto. In ogni caso, queste definizioni non possono andare a scapito delle forme di religione non tradizionali. Perché una convinzione personale o collettiva possa trovare copertura nel diritto alla «libertà di pensiero, di coscienza e di religione», bisogna che essa raggiunga un grado sufficiente di forza, serietà, coerenza ed importanza.

La Corte di Strasburgo ha esplicitamente o implicitamente riconosciuto che le garanzie dell'articolo 9 della Convenzione si applicavano alle «grandi» o «antiche» religioni del mondo che esistono da millenni o da vari secoli, ad esempio:

- l'alevismo
- il buddismo
- le varie confessioni cristiane
- l'induismo nelle sue varie forme
- l'islam nelle sue varie forme, compreso l'ahmadismo
- il giudaismo
- il sikhismo
- il taoismo<sup>31</sup>

Il criterio del grado sufficiente di forza, serietà, coerenza ed importanza risale al caso de Wilde v. the Netherlands deciso dalla Corte di Strasburgo<sup>32</sup>.

---

<sup>30</sup> Rita Carnevali e Martina Scantamburlo, Guida sull'articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, del 30 Aprile 2020

[https://www.echr.coe.int/Documents/Guide\\_Art\\_9\\_ITA.PDF](https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_9_ITA.PDF)

<sup>31</sup> Rita Carnevali e Martina Scantamburlo, Guida sull'articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, del 30 Aprile 2020, [https://www.echr.coe.int/Documents/Guide\\_Art\\_9\\_ITA.PDF](https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_9_ITA.PDF)

<sup>32</sup> <file:///Users/gaiacolletto/Downloads/459%20-%20DC%20-%20EHRM%20H.G.D.W.%20v.%20Nederland.pdf>

Il caso origina da una donna di Nijmegen che aveva presentato domanda per la carta d'identità e per la patente con una foto del passaporto dove aveva uno scolapasta sulla testa. Per la donna, lo scolapasta era un simbolo sacro del Pastafarianesimo, un movimento sociale che i seguaci ritengono essere una religione "al pari di qualunque altra".

Secondo i pastafariani il mondo è stato creato da mostri spaghetti volanti invisibili. In base alla leggenda, dio diede dieci stele a Mosè, il primo pirata, e Mosè ne ruppe accidentalmente due. A tal fine, il pastafarianesimo ha otto comandamenti principali, che possono essere trovati in testi come The Old Testament. Questo e altri testi e usanze pastafariani imitano elementi del cristianesimo e contengono molti giochi di parole ironici.

I fondatori del movimento hanno descritto i "maghi degli spaghetti volanti" nella loro protesta contro l'intenzione delle scuole americane di presentare il "design intelligente" come sostituto equivalente dell'evoluzione. Per questa ragione i fondatori ritengono che il pastafarianesimo dovrebbe essere insegnato anche nelle scuole.

In quell'occasione il sindaco di Nijmegen si era rifiutato di rilasciare i documenti richiesti perché il capo della donna era coperto nella foto del passaporto, contrariamente a quanto prevede la legge.

Il Consiglio di Stato investito della questione dovette decidere se il Pastafarianesimo fosse una religione, in quanto un documento ufficiale con una foto col capo coperto poteva essere richiesto solo se il richiedente poteva dimostrare che fosse richiesto per motivi religiosi. Secondo il Consiglio di Stato non era così.

Una volta proposto ricorso di fronte alla Corte di Strasburgo per violazione dell'articolo 9 della CEDU (libertà di religione) questa ha rilevato che gli elementi satirici del pastafarianesimo erano così dominanti che il movimento non soddisfaceva i criteri di "pertinenza, serietà, coerenza e importanza" che servono a determinare se un insieme di valori possa essere considerato una religione. In questo senso, il Pastafarianesimo non rispondeva ai requisiti di serietà e coerenza, e quindi non poteva essere considerato una religione.

La Corte riconosceva l'importanza della critica satirica tanto dei dogmi quanto delle istituzioni religiose, ma anche così, tale critica, anche se riguardava la religione, non poteva di per sé essere considerata una filosofia protetta dalla libertà religiosa.

L'analisi della normativa relativa alle credenze religiose delle minoranze può fornire una panoramica del complesso rapporto che deve esistere tra gli Stati laici (come l'Italia) e le confessioni delle minoranze. La questione da affrontare è quella di assicurare adeguate forme di tutela alle minoranze religiose affinché esse possano esercitare la loro libertà di religione e di culto al pari delle religioni maggioritarie e, quindi, rispondenti alle proprie particolari esigenze. Solo tenendo conto normativamente di queste particolarità sarà possibile preservare l'esistenza delle culture religiose minoritarie e garantire pari libertà religiosa a tutti i credenti, nel pieno rispetto del principio costituzionale di uguaglianza davanti alla legge.

In altre parole, realizzare concretamente e non astrattamente il principio di uguaglianza significa attuarlo concretamente attraverso concreti espedienti in modo che non sia più un mero esercizio teorico ma un'effettiva garanzia giuridica. Questo è evidente nella vita di tutti i giorni, ad esempio, dove la religione e i suoi vari precetti sono praticamente applicati, influenzando in molti modi lo stile di vita e le abitudini dei cittadini/credenti. Si pensi ai diversi giorni considerati festivi (venerdì, sabato o domenica, a seconda del credo professato), alle pratiche religiose e ai riti dei culti, all'uso del simbolismo religioso e dei precetti riguardanti l'abbigliamento, ecc. All'interno di questo vasto tema, ben noto, dibattuto e ancora irrisolto, si intravede un aspetto particolare, molto problematico e spesso trascurato a favore di altri argomenti che hanno risvolti polemici più immediati, come l'alimentazione rituale.

## Capitolo II: Libertà religiosa nella tradizione del diritto naturale

*“Nella convivenza umana ogni diritto naturale in una persona comporta un rispettivo dovere in tutte le altre persone: il dovere di riconoscere e rispettare quel diritto.”*

*Papa Giovanni XXIII*

### 2.1 S. Tommaso D'Aquino

S. Tommaso d'Aquino ritiene che l'essere umano non sarebbe pienamente tale se non mirasse a qualcosa che sta al di sopra dell'uomo stesso. In particolare, ritiene che la libertà è la capacità che l'uomo ha di essere arbitro, nel senso di padrone delle proprie azioni, scegliendo tra varie possibilità e alternative: di agire oppure di non agire, di fare una cosa piuttosto che un'altra. Se l'uomo fosse portato al suo destino senza libertà, non potrebbe essere felice, non sarebbe una felicità sua, non sarebbe il suo destino. La volontà dell'uomo impone delle scelte buone o cattive seguendo un proprio giudizio.

Tommaso d'Aquino, nato a Roccasecca nel 1225 e morto ad Abbazia di Fossanova del 1274 è stato un religioso, teologo e filosofo italiano. Dal 1567 è venerato come Santo dalla Chiesa cattolica che lo considera anche dottore della Chiesa.

Tommaso è considerato un ponte di raccordo tra la cristianità e la filosofia classica, che ha i suoi fondamenti e maestri in Socrate, Platone e Aristotele.

Nella sua opera “La Somma Teologica” Tommaso sostiene che l'uomo possiede la “cognizione abituale” dei principi della legge naturale e lo scopo primario della ragione politica è che



“bisogna fare e cercare il bene e bisogna evitare il male”, il quale non può essere cancellato dalla coscienza umana. Seguendo quindi le sue inclinazioni naturali, ogni essere razionale può arrivare a sviluppare regole morali che lo orientano alla vita sociale e lo perfezionano. Questo processo di regolamentazione però deve essere completato dal legislatore umano inducendo con forza chi non è incline alla virtù ad astenersi dal male e ricavare norme adeguate ai casi particolari dalla legge naturale.

Tommaso D'Aquino raggruppa quattro forme di leggi:

- Eterna, ossia rispetta il volere di Dio che governa il mondo;
- Naturale, data dalla razionalità presente nella mente dell'uomo che agisce applicando la legge eterna e dalle cui conseguenze derivano tutte le condotte umane sia positive che negative;
- Umana, con cui il potere civile regola l'esistenza degli uomini nel rispetto della legge naturale;
- Divina, ispirata alle sacre scritture e che prescrive la corretta condotta di un cristiano per ottenere la salvezza.

Ne deriva quindi che secondo Tommaso tutta la condotta umana è posta sotto la direzione della legge naturale; egli, infatti, non soltanto riconosce l'importanza della legge divina ma sottolinea che la legge divina non può escludere quella naturale e quella umana.

Da quanto esposto sopra Tommaso dà alla vita politica e alla comunità politica due finalità principali ossia quella di assicurare le condizioni migliori per trovare la verità e per trovare Dio e di conseguenza per l'esercizio della libertà religiosa.

La vita politica, infatti, è un prolungamento della vita etica, in quanto la politica ispira la propria azione (leggi positive) all'ordine divino del mondo, alla legge naturale del bene comune, l'uomo è un essere sociale e ha bisogno di un potere politico per realizzarsi nella sua essenza sociale, secondo i bisogni che sono connessi al suo modo di essere nel mondo<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup> San Tommaso, dal libro 'Da Tommaso D'Aquino all'età della Riforma', Zanichelli, Bologna, 2000

La religione secondo il filosofo ha una sua verità intesa come atto dovuto verso Dio derivante dalla natura dell'uomo, per cui se una religione si opponesse alla legge naturale non potrebbe essere considerata religione in quanto contraria alla sua definizione.

Egli sostiene che Dio autorevolmente proclama la legge naturale ed è per questo che esiste uno stretto legame tra "religione vera" e "legge naturale".

Dio rappresenta il bene assoluto, ma durante la vita terrena l'uomo si confronta con una serie di beni relativi e la libertà della volontà umana si fonda sulla possibilità di scegliere tra essi.

La libertà è la capacità dell'uomo di essere padrone delle proprie scelte tra varie possibilità di agire oppure di non agire o di fare una cosa piuttosto di un'altra e se l'uomo accettasse il suo destino senza esercitare libertà nelle scelte non sarebbe felice, non sarebbe una felicità sua, non sarebbe il suo destino. Il destino ha una relazione diretta con la responsabilità delle azioni compiute dall'uomo e di conseguenza con la sua libertà di fare o non fare.

Per il filosofo, la libertà quindi ha a che fare non solo con l'essere fedeli a Dio come stile di vita, ma anche con la scoperta di Dio, significa quindi che riconoscere Dio non è un problema di scienza o di sensibilità estetica o filosofica ma è un problema di libertà.

La grazia divina infonde virtù che portano l'essere umano alla felicità che in questa vita non si può trovare e nel fare questo, la grazia non distrugge la libertà perché ciascuno agisce secondo le proprie volontà liberamente.

Il libero arbitrio è proprio quella facoltà umana che rende l'essere libero di scegliere tra quella moltitudine di possibilità che gli garantisce la reale possibilità di scegliere e dove non c'è la possibilità di scegliere tra una moltitudine, sparisce anche la libertà.

Secondo Tommaso Dio, nella sua eternità fuori dal tempo, vede tutto l'avvenire, ma ciò non pregiudica la libertà delle nostre scelte. Il libero arbitrio è infatti inscritto nel disegno di Dio, che lascia all'uomo uno spazio di autodeterminazione e quindi di responsabilità.

Possiamo riassumere dicendo che la libertà per San Tommaso è “il dominio che la volontà ha sul proprio atto, sull’intelletto e le altre potenze, e su tutti i beni particolari in genere”, quel “dominio volitivo” che non è in contrasto rispetto all’intelletto, ma è basato su esso.

È proprio dalla natura razionale dell’uomo che il filosofo fonda la sua analisi riguardo la libertà umana.

San Tommaso non soltanto riconosce l’esistenza e la validità della legge divina, ma evidenzia come la legge divina non possa trascendere quella naturale e quella umana<sup>34</sup>, mettendo così le basi per l’autonomia della legislazione umana, della fondazione giuridica del concetto di laicità, del radicamento filosofico della sfera politica indipendente dall’autorità teologica<sup>35</sup>. Secondo San Tommaso D’Aquino la legge umana non è che “rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet promulgata<sup>36</sup>”.

La sostanza del diritto è pertanto razionale, e presuppone la relazionalità, perché il fine della legge e del diritto è quello di assicurare il bene comune. In questa visione onto-assiologica, alla luce dell’umana ragione, “una norma ha vigore di legge nella misura in cui è giusta. Infatti, tra le cose umane un fatto si denomina giusto quando è secondo la regola della ragione. Ma da tenere sempre in considerazione è che la prima regola della ragione è la legge naturale [...]. Quindi una legge umana positiva in tanto ha natura di legge, in quanto deriva dalla legge naturale”.<sup>37</sup>

## 2.2 La riflessione della nuova teoria del diritto naturale

---

<sup>34</sup> “Era necessario stabilire delle leggi per la pace e la virtù degli uomini”, San Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, I-II, q. 95.

<sup>35</sup> Vi è in Tommaso la preoccupazione di mantenere consistente anche il lato giuridico oggettivo, l’esigenza normativa”, Giovanni Ambrosetti, Diritto naturale cristiano, Studium, Roma, 1964, pag. 107.

<sup>36</sup> Trad. mia “La legge è un comando della ragione ordinato al bene comune, promulgato da chi è incaricato di una comunità”

<sup>37</sup> San Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, I-II, q. 95.

Una teoria della legge naturale è, dunque, una spiegazione del diritto che lo descrive alla luce dei suoi valori fondamentali e delle esigenze della ragion pratica. Essa si divide in tre problematiche congiunte: nella ricerca dei beni umani fondamentali, nell'individuazione delle condizioni del ragionamento pratico volto alle giuste scelte e nell'enucleazione delle regole corrispondenti. Potremmo dire che la teoria della legge naturale è il modo di pensare il diritto alla luce del bene e della ragion pratica.

La legge naturale non è qualcosa che sta davanti alla ragione, ma è un principio razionale che guida l'azione. Sono i precetti della ragione che sono le leggi della natura. Pertanto, si può dire che la teoria del diritto naturale è un'indagine sulla forma fondamentale della razionalità nella dimensione della pratica. La teoria neoclassica afferma che la conoscenza delle questioni della natura umana può essere acquisita attraverso lo studio epistemologico dei principi fondamentali della ragion pratica. Poiché cogliamo i fini intelligibili dell'azione umana a livello pratico, acquisiamo una conoscenza che ci permette di formulare proposizioni sulla natura umana.

Resta, però, il fatto che ci rivolgiamo a certi beni e non ad altri per nostra natura particolare. Come sottolinea Finnis, "acquisiamo ciò che è buono per la nostra natura umana attraverso la conoscenza pratica"<sup>38</sup>. Noi però non deduciamo questi beni dalla natura, ma possiamo dire che poiché la nostra ragione è orientata verso certi beni, diventiamo sempre più consapevoli di avere nature particolari. I principi della ragion pratica sono dunque "naturali" non perché dedotti dalla natura, ma perché attraverso e in essi l'uomo comprende a livello intellettuale i fini che devono guidare le sue azioni e qual è la realizzazione dell'azione più idonea a tali fini. Questa agenda di ricerca richiede chiaramente una base adeguata dal mondo della scelta e dell'azione. In primo luogo, viene fatta una distinzione preliminare tra il bene morale e il bene pratico in senso generale.

---

<sup>38</sup><https://l-jus.it/la-teoria-del-diritto-naturale-di-john-finnis-alla-luce-dell'ontologia-epistemologia-aristotelico-tomista/>

Una novità nell'ambito del giusnaturalismo che rappresenta un evidente vantaggio è quello di permettere il ragionamento pratico volto all'individuazione di ciò che deve essere scelto nell'ambito di un universo di beni, che sono già di per sé ragioni per l'azione. La norma morale non spunta fuori come un "fungo" dall'essere, ma ha le sue radici nel mondo dei beni fondamentali. In questo senso i primi principi della legge naturale, che vengono assimilati a quelli che S. Tommaso chiamava *principia communissima*, sono considerati "premorali", perché è razionale scegliere questi beni, anche se abbiamo bisogno di principi ulteriori di piena ragionevolezza pratica che ci aiutino a distinguere le scelte meramente razionali, cioè intelligibili sul piano pratico, dalle scelte morali in senso proprio. Finnis chiama "valori fondamentali" i beni ultimi che conferiscono intelligibilità all'azione ed "esigenze della ragionevolezza pratica" questi ulteriori principi, che ci consentono di entrare nel campo propriamente morale e nell'argomentazione che permette di stabilire le norme morali dell'azione. Ora è interessante notare che la legge naturale riguarda entrambi gli aspetti del mondo pratico, quello premorale e quello morale.

Il suo evidente vantaggio è che consente un ragionamento pratico volto a determinare ciò che deve essere scelto nell'ambito delle merci che sono esse stesse ragioni per agire. L'etica non nasce dall'esistenza, ma è radicata nel mondo dei beni di base che sono sette; vita, conoscenza, gioco, esperienza estetica, socievolezza, ragionevolezza pratica e religione. In questo senso, i primi principi del diritto naturale, simili a quelli che San Tommaso chiamava *principia communissima*, sono considerati «premorali» in quanto la scelta di questi beni è razionale, anche se occorre un'ulteriore piena razionalità pratica. Principio di ciò aiuta a distinguere tra scelte puramente razionali, scelte comprensibili sul piano pratico e scelte morali in senso proprio.

Un altro punto in discussione è la questione del carattere deontologico o teleologico di questa teoria etica, poiché da un lato afferma il carattere assoluto dei valori fondamentali, mentre dall'altro fa appello alla rilevanza dell'uomo e dei suoi desideri naturali. Ma Grisez e Finnis non accettano questa dicotomia e intendono superarla, assumendo la fondatezza di entrambe le prospettive. Infine, va notato il carattere strettamente razionale di questa teoria del diritto naturale: essa non dipende dalla teologia o dalle credenze religiose.

La legge naturale non può essere interpretata come espressione della volontà divina, e il legame tradizionale con la legge eterna, di cui fa parte, suggerisce la comprensione razionale, la capacità umana di articolare razionalmente i dati della nostra esperienza. Tuttavia, l'apertura dei valori fondamentali rimane insoddisfatta perché la loro realizzazione nella nostra vita personale e nella vita delle comunità in cui viviamo è incerta e imprecisa. Ci proiettano nel futuro, in un secondo fine aperto alle questioni religiose.

La nuova teoria del diritto naturale, dunque, si propone di considerare i suoi principi fondamentali come il riflesso di caratteristiche fondamentali appartenenti ad un ordine morale indipendente.

Questo rende l'asserzione secondo cui gli individui hanno diritti in virtù della loro natura un dato di fatto che può essere confermato o smentito attraverso l'argomentazione e l'evidenza. I diritti, secondo tali premesse, sono fatti morali oggettivi che esistono nella realtà, la cui esistenza può essere predicata in termini di verità o falsità.

L'essenza della natura umana secondo una prospettiva ontologico-metafisica può essere ricavabile secondo tre modalità<sup>39</sup>:

- 1) secondo un senso statico la natura ontologica di una cosa si ricava dalla sua forma (e in questo senso la dimensione biologica assume un peso importante della definizione dell'essenza umana);
- 2) secondo un senso dinamico, l'essenza della natura umana si determina dalle potenzialità finalisticamente orientate che esprime;
- 3) secondo un senso finalistico, l'essenza umana coincide con lo stadio finale del suo sviluppo.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> F. Viola, *Dalla Natura ai diritti*. Laterza, Roma, 1997

<sup>40</sup> Il modo aristotelico di concepire l'essenza della natura umana è intrinsecamente finalistico: l'essenza viene percepita in senso dinamico e finalistico identificandola con l'organizzazione funzionale propria a ciascuna specie (Nussbaum 1995, 222). L'essenza o anima di una cosa, secondo Aristotele (*De Anima* II.I, 412a 21-30), si rivela nel suo orientamento finalistico: "Se l'occhio fosse un animale, anima sarebbe la sua vista". L'anima (o forma) è struttura funzionale della materia e risiede nella materia (Putnam-Nussbaum 1995,56). Ma il significato ontologico

Sull'influsso dell'impostazione metafisica, le teorie contemporanee dei diritti umani d'ispirazione naturalista elaborano un processo di attribuzione dei diritti sulla base di un ragionamento che parte da premesse intorno a certe qualità assunte come sostanziali, comuni, permanenti e distintive della natura umana, e conclude con il riconoscimento di quei diritti che esprimono le qualità contenute nelle premesse.

Il riferimento alla dignità umana presuppone una pre-comprensione della natura umana al fine di attribuirvi significato e desumerne concetti morali fondamentali. Una prospettiva naturalista applicata ai diritti umani postula il previo isolamento di alcune caratteristiche che si assumono come stabili, anche rispetto ai mutamenti contingenti dettati da circostanze esogene, idonee a differenziare l'uomo da altri essere viventi. Secondo questa visione gli esseri umani hanno dei diritti perché sono dotati di dignità, concetto, quest'ultimo, che rinvia all'idea di una determinata natura dell'essere umano segnata dalla razionalità e dalla libertà<sup>41</sup>. La più efficace espressione di questa tecnica giustificativa dei diritti umani è riassunta nel pensiero di Finnis<sup>42</sup>, il quale asserisce che "quando noi stiamo identificando beni fondamentali intrinseci all'umanità, non stiamo adulterando o allontanandoci dal principio del rispetto per le persone. Stiamo semplicemente considerando le persone nella loro integralità non dualistica. I fondamentali beni umani, o valori, non sono delle mere astrazioni; essi sono aspetti – in realtà sono tutti gli aspetti costitutivi – dell'essere e del benessere della carne e del sangue individuali. Essi sono aspetti della personalità umana. La nostra responsabilità fondamentale è quella di rispettare ciascuno di questi aspetti in ognuna delle persone il cui benessere noi scegliamo di influenzare. Non abbiamo mai sufficienti ragioni per mettere da parte queste responsabilità"<sup>43</sup>.

---

non riguarda esclusivamente le cose materiali o biologiche, ma si riferisce anche ai prodotti culturali (natura della famiglia, del diritto...): "Perciò ogni città è un'istituzione naturale, se lo sono anche i tipi di comunità che le precedono, in quanto essa è il loro fine e la natura di una cosa è il suo fine, cioè diciamo che la natura di ciascuna cosa è quello che essa è quando si è conclusa la sua generazione, come avviene per l'uomo, il cavallo, la casa" (Aristotele, *Politica*, I, 2)

<sup>41</sup> A questo proposito Viola (2000, 201) parla di teorie ontologiche dei diritti.

<sup>42</sup> Finnis, Jhon. 1983. *Foundamental of Ethics*. Washington: Georgetown University Press.

<sup>43</sup> Finnis, Jhon. 1983. *Foundamental of Ethics*. Washington: Georgetown University Press.

Con l'affermarsi dei diritti naturali, i ruoli delle parti nei rapporti giuridici e politici sono cambiati radicalmente, così come i rapporti degli individui tra loro e con la società. La moderna dottrina dei diritti naturali fa dell'individuo, piuttosto che della società, il punto di partenza per la formulazione della dottrina morale e giuridica. L'individualismo veicolato dalla dottrina dei diritti naturali si pone in netta antitesi con la concezione organica della società, la quale sostiene che il primato dell'individuo è dotato di diritti originari per la comunità. L'individuo non regredisce a semplice parte strumentale della società, ma è concepito come elemento costitutivo della società stessa, dotato di una propria identità indipendente dalla dimensione sociale.

Nel panorama delle scienze politico-giuridiche contemporanee, le teorie sui concetti di base, come il concetto di diritto, il processo di formazione e le caratteristiche dello Stato, le organizzazioni e la distribuzione del potere politico, morale-socio-economico, fanno esplicito riferimento alle teorie dei diritti naturali dei tempi moderni. Si tratta di teorie che si propongono di adattare il modello tipico dei diritti naturali, nonché i presupposti politici, antropologici, etici e morali che li accompagnano, per spiegare lo statuto ontologico dei diritti umani. Questi sono in questo senso casi tipici della presunta rinascita del diritto naturale quale base della vita politica contemporanea attraverso modelli moderni. In perfetta conformità con i moderni postulati del diritto naturale della matrice razionale, Simmons<sup>44</sup>, nel fornire la chiave per comprendere i diritti umani, ha sostenuto che i diritti umani sono il prodotto dei diritti naturali. I diritti umani sono qui i diritti che ogni essere umano possiede - e possiede sempre in ogni circostanza, tempo e luogo - per la sua umanità. I diritti naturali sono quei diritti posseduti dagli individui in una condizione indipendente dal riconoscimento o dal rafforzamento imposto dalle istituzioni politico-legali. Inoltre, i diritti naturali considerano sia i diritti umani innati, sia quelli acquisiti (anche se l'autore trascura di specificare questa delicata distinzione!). Pertanto, i diritti umani rientrano nella categoria dei diritti naturali che sono innati, inviolabili, titolari di privilegi universali, indipendenti, naturali, inalienabili e non trasferibili. Secondo Simmons, i diritti umani sono una diretta conseguenza dei diritti naturali moderni, dotati delle stesse proprietà dei diritti

---

<sup>44</sup> Simmons, Jhon. 2001. "Human Rights and World Citizenship: The Universality of Human Rights in Kant and Locke," in *Justification and Legitimacy: Essays on Rights and Obligations* Cambridge: Cambridge University Press



naturali e quindi spiegabili attraverso l'eredità concettuale che ha definito l'affermazione dei diritti umani e la loro determinazione. Il preciso ancoraggio ai diritti naturali rappresenta un mezzo per comprendere la ragione dell'esistenza dei diritti umani attribuibili al di fuori di ogni convenzione sociale. Il pensiero giusnaturalista ricorre in altre teorie politiche contemporanee. In altre parole, il pensiero di Locke ha direttamente ispirato la teoria dello stato minimo di Nozick<sup>45</sup> (2005), fondata sui criteri della libertà individuale e della giustizia mercantile in relazione al significato di un ordine politico di natura liberale.

La domanda, quindi, è se queste affermazioni insegnano che esiste un diritto morale, cioè naturale, a professare la religione o la religione che si sceglie. Ci si interroga anche se la libertà, o la libertà di affermarsi è una libertà morale da ogni obbligo, come da ogni giuramento, in materia religiosa, come la tradizione rivoluzionaria francese ha dimostrato.

È stata questa comprensione della libertà religiosa che ha portato i papi a metà del XIX secolo a condannare le affermazioni di libertà religiosa come follia. Da notare che la posizione poi presa dal Concilio Vaticano II nel 1965, con la Dichiarazione *Dignitatis Humanae*, è che il diritto alla libertà religiosa è il diritto di essere liberi da ogni costrizione nell'esercizio della propria coscienza per formare, mantenere o praticare la propria credenza, questioni religiose”.

### **2.3 Il diritto a essere sé stessi (autenticità-diritto alla differenza)**

Il diritto a essere sé stessi è un principio fondamentale che sottolinea la libertà e l'autenticità di ogni individuo nel manifestare la propria identità, personalità e opinione, senza essere soggetti a discriminazioni o costrizioni indebite.

Questo diritto si basa sul concetto di autodeterminazione e sulla dignità intrinseca di ogni essere umano, nel poter scegliere il proprio orientamento sessuale, la propria identità di genere, etnia, religione, opinioni politiche e qualsiasi altra peculiarità che costituisce la propria individualità. Tutto ciò implica la libertà di scelta da parte di un individuo del proprio percorso di vita secondo i propri valori, sempre nel rispetto delle leggi e dei diritti degli altri.

---

<sup>45</sup> Nozick, Robert. 2005. *Anarchia Stato e Utopia*. Milano: Il Saggiatore

Il diritto a essere sé stessi è sancito in vari documenti internazionali sui diritti umani, tra i quali la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che riconosce “la dignità e l'uguaglianza di tutti gli individui”.

Questi diritti devono essere applicati sia nell'ambito privato, sia nell'ambito pubblico, in modo da garantire ad ogni individuo la propria incolumità sociale e non essere dunque oggetto di coercizione, violenza o discriminazione in base alla propria identità.

Il diritto a essere sé stessi è un principio che difende la libertà e l'autenticità di ogni individuo nel manifestare la propria identità e le proprie opinioni, un diritto fondamentale che dovrebbe essere rispettato e garantito a livello individuale, sociale e istituzionale. L'autenticità e il diritto alla differenza sono concetti strettamente correlati al diritto a essere sé stessi. L'autenticità si riferisce alla capacità di vivere e esprimere la propria identità in modo coerente con i propri valori, desideri e aspirazioni personali, la possibilità di essere fedeli a sé stessi e di vivere una vita autentica, senza doversi conformare a standard o aspettative imposte dagli altri.

Il diritto alla differenza sottolinea che ogni individuo è unico e ha il diritto di essere diverso dagli altri. Riconosce che la diversità è una caratteristica intrinseca dell'umanità e che le differenze in termini di identità, personalità, convinzioni e modi di vivere sono preziose e devono essere rispettate. Entrambi i concetti sottolineano l'importanza di permettere a ogni individuo di esprimere sé stesso senza paura di giudizi o pregiudizi. Riconoscono che la diversità e la pluralità di prospettive e identità sono essenziali per una società inclusiva e rispettosa dei diritti umani. Questi principi sono considerati "naturali" in quanto facenti parte della natura umana e recuperati attraverso la ragione. Nel momento in cui una legge non rispetta i principi del diritto naturale, dal punto di vista morale viene ritenuta ingiusta e non vincolante.

Spesso ci si è appellati a tale diritto per contrastare leggi oppressive, o considerato come fondamento per far valere i diritti umani universali, oggetto di interpretazione e dibattiti.

L'idea della libertà di religione esprime il diritto dell'individuo ad essere sé stesso. La dobbiamo ad un filosofo del XVIII sec., Thomas Paine, diventato famoso per le proprie idee radicali sui diritti umani, sull'indipendenza e sulla democrazia. La filosofia di Thomas Paine ha avuto un impatto significativo nella Rivoluzione americana e sullo sviluppo delle idee democratiche.

Uno dei concetti chiave di Paine è stato il concetto di "Common Sense" (senso comune)<sup>46</sup>.

Nel suo pamphlet intitolato "Common Sense" del 1776, Paine ha sostenuto che era giunto il momento per le colonie americane di dichiarare l'indipendenza dalla Gran Bretagna. Ha argomentato che l'autorità dei governanti deriva dal consenso del popolo e che un governo giusto e rappresentativo dovrebbe essere basato sulla volontà popolare. Questo pamphlet ha contribuito a rafforzare l'opinione pubblica a favore dell'indipendenza e ha avuto un ruolo significativo nella formazione del movimento per l'indipendenza americana. Paine ha anche sostenuto il principio della sovranità popolare, che sostiene che il potere politico risiede nel popolo. Nel suo libro "Rights of Man" (Diritti dell'uomo) del 1791-1792, ha argomentato che i diritti e le libertà fondamentali devono essere garantiti a tutti gli individui indipendentemente dal loro status sociale o dalla loro origine. Ha criticato i regimi monarchici e aristocratici, sostenendo che il potere dovrebbe essere distribuito equamente tra tutti i cittadini.

Un altro concetto importante di Paine è stato il suo sostegno alla ragione e alla critica delle istituzioni religiose e monarchiche.

Nel suo libro "The Age of Reason" (L'età della ragione), pubblicato tra il 1794 e il 1795, ha messo in discussione i dogmi religiosi e ha difeso il libero pensiero e il razionalismo. Ha sostenuto che le persone dovrebbero essere libere di cercare la verità, attraverso la ragione e non dovrebbero essere costrette a credere a dogmi religiosi, senza prove razionali.

Secondo Viola l'obiezione di coscienza potrebbe essere definita come l'esigenza di una persona che rifiuta, in coscienza, di obbedire a una particolare norma giuridica a cui è tenuta, poiché facente parte di un sistema giuridico. La posta in gioco è il principio generale dell'obbedienza alla legge. Non è sufficiente che questo principio sia stabilito da una "legge", perché allora bisogna chiedersi su quale base questa "legge" debba essere rispettata.

Il principio generale di obbedienza alla legge, deriva dalla natura della legge stessa, e questa natura, contiene una legittima richiesta di obbedienza.

---

<sup>46</sup> Thomas Paine, Senso comune, traduzione di Domingo Ottati, Il Gulliver, 2021, pp. 92.

Si crea un conflitto tra il diritto di obbedire alla propria coscienza e l'obbligo di obbedire alle leggi del proprio Paese. L'adempimento personale rifiutato deve, in senso lato, consistere in obblighi legali derivanti dall'autorità pubblica<sup>47</sup>.

In secondo luogo, il diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare è essenzialmente una protezione contro l'intrusione del potere statale, o più in generale del potere politico, nella sfera privata dell'individuo. È una difesa contro uno Stato etico e contro le leggi a contenuto etico o legate all'etica. È quindi importante garantire che questo diritto non venga utilizzato come strumento per la protezione di altri diritti. È quindi opportuno usare questo diritto, non contro altri poteri forti, ma contro lo stesso potere pubblico che dovrebbe proteggerci. L'oggetto dell'obiezione di coscienza al servizio militare non è il sistema nel suo complesso, ma le norme dell'individuo. L'obietto dichiara e testimonia di essere fedele ai suoi principi morali "personali" e di opporsi coscientemente all'osservanza di norme che considera contrarie alle sue convinzioni, ma non si basa quindi su principi di giustizia necessariamente condivisi nella società. L'obiezione di coscienza e l'obbedienza passiva sono di solito atti individuali, ma per giustificare la disobbedienza civile, che è una pratica collettiva, pubblica e non violenta<sup>48</sup>, non si fa ricorso a principi morali individuali o a dogmi religiosi, ma a nozioni di giustizia pubblicamente condivise alla base dell'ordine politico. In un sistema democratico ragionevolmente giusto, esiste una concezione pubblica di giustizia alla quale i cittadini si appellano quando coordinano gli affari politici e interpretano la Costituzione<sup>49</sup>.

Viola in "Etica e metaetica dei diritti umani" analizza il concetto di diritti umani dal punto di vista etico e metaetico, spiega le varie questioni relative all'etica dei diritti umani e le basi filosofiche su cui si fondano.

---

<sup>47</sup> Cfr. P. CHIASSONI, Libertà e obiezione di coscienza nello Stato costituzionale, di prossima pubblicazione.

<sup>48</sup> Cfr. M.J. FALCÓN Y TELLA, Libertad ideológica y objeción de conciencia, in "Persona y Derecho", 2001, n. 44, pp. 173-187.

<sup>49</sup> J. RAWLS, Una teoria della giustizia, a cura di S. Maffettone, Feltrinelli, Milano 2002, p. 304.

L'autore ci presenta le varie teorie etiche sulle quali si basano i diritti umani, attraverso un approccio utilitaristico, che valuta i diritti umani in termini di conseguenze e benessere complessivo e discute delle critiche e delle sfide associate a questa prospettiva.

In generale, il testo del Professor Viola potrebbe offrire una prospettiva critica e approfondita sull'etica e la metaetica dei diritti umani, esaminando le teorie etiche che li sostengono e le sfide filosofiche associate a questo concetto fondamentale.

L'autenticità si riferisce alla capacità di essere fedeli a sé stessi, di vivere e esprimere la propria identità in modo coerente con i propri valori, desideri e aspirazioni personali. Questo concetto di autenticità è strettamente legato al diritto all'identità, che sottolinea il diritto fondamentale di ogni individuo di essere riconosciuto e rispettato nella propria identità personale.

Il collegamento tra autenticità e diritto all'identità si basa sulla premessa che ogni individuo ha il diritto di vivere la propria vita in modo coerente con la propria identità personale. Ciò implica il riconoscimento e il rispetto dell'autenticità di ogni individuo, consentendo loro di essere sé stessi senza timore di discriminazioni o violazioni dei loro diritti fondamentali.

In conclusione, l'idea di autenticità può essere collegata al diritto all'identità sancito nell'articolo 2 della Costituzione. Entrambi i concetti sottolineano il diritto fondamentale di ogni individuo di essere riconosciuto e rispettato nella propria identità personale, senza discriminazioni o negazioni dei propri diritti.

## **2.4 Libertà religiosa**

Per riuscire a intendere il termine libertà religiosa bisogna analizzare, sia il termine libertà, sia religione. Con il termine libertà in questo caso si fa riferimento alla libertà di scelta, personale e autentica.

La libertà religiosa è innanzitutto un diritto prima di essere una scelta di fede e fa riferimento a un soggetto che è credente o che potrebbe non esserlo più, che può essere ateo o scegliere di non aderire a nessuna religione. Il credente deve essere sempre libero di cambiare religione o di praticare l'ateismo e lo stesso vale per il non credente.

C'è una dimensione della libertà religiosa che non sempre è presente nelle altre forme di libertà. L'atto di fede non è percepito come una iniziativa del tutto personale, ma come una risposta ad

una vocazione o ad una chiamata (calling), cioè ad un dovere supremo proveniente da Dio e rivolto all'intimo della persona.<sup>50</sup>

La religione è un insieme di credenze condivise con altri che si occupa di questioni ultime della vita personale e correlata, si riferisce a qualcosa al di là delle capacità e delle possibilità umane, ed è solitamente identificata in un'entità trascendente espressa nel nome di Dio. In questo senso lo studio della religione si differenzia dalla scienza in coscienza: dalla scienza che cerca verità non ultime e non immediatamente presenti, dalla coscienza orientata direttamente al senso di responsabilità delle proprie azioni. Quando la scienza mira a risolvere problemi ultimi diventa religione. Quando la religione si riduce a mera credenza nella coscienza individuale perde il suo significato di risposta globale e comunitaria ai problemi ultimi della vita umana e diventa irrilevante per le comunità sociali e politiche. Pertanto, la religione è caratterizzata dalla trascendenza e dalla comunità.

Ne consegue che la libertà di religione come diritto individuale deve essere combinata con la libertà di associazione. Se credere nella religione è un privilegio personale, allora la religione non è un fatto personale o un'affermazione soggettiva, ma un fatto sociale. La tendenza all'assorbimento della libertà religiosa in quella più in generale etica è particolarmente presente nel nostro tempo.

Possono esserci istanze di religione non paradigmatiche, alcune delle quali storicamente molto significative come il buddismo. Il bene umano della religione pone al centro il bene di essere allineati nella propria intelligenza, volontà e libertà con l'intelligenza, la volontà e la libertà del Creatore; caduta, pentimento, perdono, redenzione rientrano tutti nell'ambito di quel generico allineamento, quell'*assimilatio* e *adhaesio*, come dice San Tommaso.

“Come esempio emblematico possiamo riferirci all'art. 24 della Costituzione messicana, che è stato modificato nel 2012: prima della modifica questo articolo si riferiva espressamente solo alla libertà religiosa, dopo la modifica questa diventa indistinguibile dalla libertà di convinzioni etiche e dalla libertà di coscienza. Ma così l'identità della religione scompare sia per l'assenza della sua dimensione trascendente, sia per l'irrilevanza della sua dimensione associativa.

---

<sup>50</sup> Francesco Viola, *Pace e libertà religiosa del 2017*

Diventa un fatto privato o una convinzione personale che ovviamente, se del caso, può essere condivisa con altri mediante la partecipazione ad atti comuni di devozione, cioè ad un culto. La libertà religiosa diventa un'applicazione dell'autonomia individuale nel campo della religione"<sup>51</sup>.

“La libertà religiosa [...] contribuisce in maniera determinante alla formazione di cittadini autenticamente liberi in quanto - consentendo la ricerca e l'adesione alla verità sull'uomo e sul mondo - favorisce in ciascun uomo una piena consapevolezza della propria dignità e una più motivata assunzione delle proprie responsabilità”<sup>52</sup>.

La preoccupazione per la coscienza religiosa è giustificata perché può esserci un vero giudizio in materia religiosa. Una delle verità più importanti in materia religiosa è che la creatività e la sapienza divina sono la fonte di ogni verità, soprattutto la nostra capacità di esprimere giudizi che almeno a volte sono corretti e quindi almeno a volte ci collegano, realtà passata e presente, e una vera opportunità per noi di sbocciare veramente come individui e tutti, altrimenti semplicemente non disponibile. La massima rilevanza della religione per la vita e il benessere umano - o almeno una componente della sua rilevanza - è che essa illumina più o meno pienamente la verità della verità (e quindi la coscienza e tutto il resto). La verità sulla verità che articola consiste nel fatto che tutto ciò che sperimentiamo e immaginiamo dipende interamente dalla saggezza e dalla volontà originali e continue del Creatore, la cui esistenza, saggezza e libertà forniscono spiegazioni razionali per la nostra indagine imperiosa (a causa del potere della ragione). Ed è necessaria solo se intesa come la totale assenza di contingenza - il fallimento della pura realtà non ha nulla a che fare con la pura potenzialità - che segna l'essenza di tutto ciò che l'esperienza e la scienza naturale conoscono, e segna anche la natura di Immagini o (simboli) come divinità pagane, o maghi, o fate ...

La ricerca della ragione va oltre i metodi della scienza naturale, ma oltre la sua stessa capacità e integrità, quando affermiamo - non solo come prodotto o conseguenza della credenza, ma

---

<sup>51</sup> Francesco Viola, *Pace e libertà religiosa del 2017*

<sup>52</sup> *La libertà religiosa, condizione per la pacifica convivenza. Messaggio per la celebrazione della Giornata Mondiale della Pace, 1° gennaio 1988*, Lev, 1987, n. 3

principalmente come ragionevole preambolo alla credenza - che qualunque cosa proviamo, entrambi avranno successo e questo dipende dalla cooperazione di Dio.

L'aspetto giusnaturalistico sulla libertà religiosa offre un quadro generale per riuscire a comprendere il significato stesso della libertà religiosa, importante inoltre è tenere sempre in considerazione l'aspetto costituzionale.

La libertà di culto e di religione a livello di diritto è riportata e garantita in molteplici fonti del diritto:

ad esempio l'articolo 19 della costituzione italiana garantisce a tutti il diritto di libertà religiosa; tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume<sup>53</sup> [cfr. artt. 8, 20].

Il diritto alla libertà religiosa - comunemente unito alla libertà di pensiero e di coscienza - è tutelato all'interno delle principali Carte sovranazionali, dove è continuamente ricompreso fra i diritti fondamentali.

In particolare, il riconoscimento di questi diritti si trova:

- nell'art. 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 e afferma il diritto di ogni individuo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; include la libertà di credere o non credere, di cambiare religione o credo, nonché la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, in pubblico o in privato, la propria religione o il proprio credo mediante l'insegnamento, il culto, le pratiche e l'osservanza dei riti;
- nell'art. 9 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (CEDU) del 1950 (recepita in Italia con l. n. 848 del 1955): contiene una formulazione analoga a quella della UDHR, nella quale viene previsto che restrizioni all'esercizio della libertà religiosa possano essere stabilite solo per legge a tutela di valori inderogabili quali l'ordine pubblico, la salute e la morale pubblica, i diritti e le libertà fondamentali altrui (art. 9, co. 2);

---

<sup>53</sup> [cfr. artt. 8, 20].



- nell'art. 10 della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione Europea (c.d. Carta di Nizza), con una formulazione analoga a quella contenuta nella UDHR.

L'art. 19 Cost. stabilisce che «Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume».

Il diritto alla libertà religiosa viene, dunque, riconosciuto non soltanto ai cittadini, ma a tutti gli esseri umani che si trovano a qualsiasi titolo sul territorio dello Stato (c.d. universalità del diritto di libertà religiosa).

Dottrina e giurisprudenza hanno avuto modo di precisare che la tutela di cui all'art. 19 Cost. si estende alla libertà di religione:

- nella sua dimensione positiva (diritto di credere in una piuttosto che in un'altra fede religiosa, di cambiare religione, etc.);
- nella sua dimensione negativa, vale a dire alla libertà di non aderire ad alcuna confessione o gruppo religioso, di mostrare indifferenza verso la sfera religiosa, di professare l'agnosticismo o l'ateismo (Corte cost., n. 334/1996).

Quello di libertà religiosa è ritenuto un diritto indisponibile, inalienabile, inviolabile, intransigibile e personalissimo. È, inoltre, tradizionalmente considerato un diritto pubblico subiettivo (RUFFINI), in quanto postula la pretesa di ciascun individuo, azionabile nei confronti dello Stato, all'astensione, da parte degli altri membri della collettività, dal compimento di atti diretti ad impedire il libero esercizio dello stesso.

Al riconoscimento di tale diritto corrispondono divieti e obblighi da parte dello Stato, la cui violazione è causa di invalidità delle leggi e degli altri provvedimenti pubblici, e la cui osservanza costituisce, al contrario, condizione di legittimità dell'esercizio dei pubblici poteri.

Parlando di limiti alla libertà religiosa, in linea generale si ritiene che:

- a) nel foro interno - che è per definizione l'ambito del privato - la libertà religiosa è assoluta, e comprende il diritto di avere, non avere, cambiare religione;
- b) nel foro esterno - che interessa la sfera pubblica, ed in cui opera il diritto - la libertà religiosa non è, invece, assoluta, e le sue manifestazioni possono essere legittimamente

circoscritte quando entrano in contatto con altri diritti fondamentali riconosciuti dall'ordinamento.

Se si prende in esame l'art. 19 Cost., l'unico limite esplicito all'esercizio del diritto di libertà religiosa è quello della non contrarietà dei riti al buon costume.

Per riti si intende l'insieme dei comportamenti e degli adempimenti organizzati in complessi cerimoniali che regolano le manifestazioni della religiosità.

Essi variano nel tempo e a seconda dei culti religiosi. In specie, sono considerati riti contrari al buon costume quelli che ledono la decenza, la morale e il pudore contro le oscenità, particolarmente in ambito sessuale. Inoltre, possono essere qualificati tali anche quelli che ledono la salute fisica e psichica delle persone e degli animali (riti sacrificali). Si pensi, p.e., a quelle confessioni che utilizzano tecniche di manipolazione della personalità, producendo nel fedele una perdita della propria autonomia individuale.

L'art. 19 Cost. non contiene, invece, riferimenti all'ordine pubblico. Il richiamo a tale limite, pure previsto nella originaria formulazione della norma presentata in seno all'Assemblea Costituente, venne eliminato nella formulazione definitiva della stessa, giacché proprio sul concetto di ordine pubblico, nel ventennio fascista, erano state fondate restrizioni di vario tipo all'esercizio della libertà religiosa. L'ordine pubblico, tuttavia, può costituire causa di possibili legittime restrizioni al diritto di manifestazione delle credenze religiose in virtù dell'esplicito richiamo ad esso all'interno dell'art. 9 della CEDU, recepita in Italia con l. n. 848 del 1955 (in tal senso, Corte cost. n. 63/2016).

Vi sono, poi, limiti impliciti, derivanti dalla necessità di tutelare altri diritti, interessi o valori aventi rilevanza costituzionale, sia dei singoli, sia dei gruppi sociali, sia di natura pubblicistica (p.e. diritto alla vita, diritto alla salute, legge penale in genere, doveri che nascono dal matrimonio e dalla genitorialità in ambito familiare, libertà di manifestazione del pensiero, etc.). In tali ipotesi, tuttavia, per essere ammissibile la limitazione del diritto di libertà religiosa deve risultare ragionevole e proporzionata (deve, cioè, trattarsi di una compressione tale da non rendere impossibile l'esercizio del diritto).

Nel diritto alla libertà religiosa previsto e disciplinato dall'art. 19 Cost. sono incluse molteplici facoltà:

1. facoltà di professare liberamente la propria fede religiosa, di mutarla, o di non professarne alcuna
2. facoltà di propagandare liberamente le proprie opinioni in materia religiosa
3. facoltà di esercitare atti di culto, in pubblico e in privato
4. facoltà di costituire e/o aderire ad associazioni di carattere religioso

Dati le seguenti dimensioni positive e negative della libertà religiosa e della tutela, nessun dubbio può esistere sul fatto che le facoltà derivanti dal diritto di libertà religiosa debbano essere riconosciute anche a soggetti portatori di convincimenti interiori di matrice ateistica.

### Capitolo III: L'obiezione di coscienza

*“Se è un dovere rispettare i diritti degli altri, è anche un dovere far rispettare i propri.”*

*Herbert Spencer*

#### 3.1 Doveri civili e principi morali dell'obiezione di coscienza

L'obiezione di coscienza comporta essenzialmente il rifiuto di un agente di conformarsi a uno standard o a una norma autoritaria perché farlo comporta il tradimento di uno o più dei suoi impegni più profondi; è in realtà solo un altro termine per la resistenza passiva, ma è più comunemente testimoniata dal rifiuto di prestare servizio nelle forze armate su richiesta dello Stato. È quindi uno degli atti di rifiuto di obbedire più eclatanti del pacifista, consistente nell'affermazione che la sua coscienza gli vieta di uccidere.

L'obietto di coscienza si ritrova di fronte ad un problema esistenziale, ovvero il conflitto tra i suoi obblighi legali nei confronti della propria patria e la fedeltà alle sue convinzioni morali o religiose.

Il rifiuto dei cittadini di uccidere altri esseri umani in difesa dello Stato presenta un conflitto di doveri: quello dello Stato di difendere i suoi cittadini e quello del cittadino di agire in nome della coscienza che le proibisce di dare la morte ad altre persone.

La situazione più tipica in cui si manifesta questo conflitto è la coscrizione, alla quale ci si oppone, per motivi morali, all'uso delle armi e a qualsiasi forma di violenza, anche quella "legale" di Stato, religioso o ideologico.

Nella maggior parte delle democrazie occidentali, il servizio civile, non militare, è riconosciuto dalla legge come parte dell'esercizio della libertà di pensiero, coscienza e religione (diritti umani) riconosciuti nella Dichiarazione Universale dei diritti umani e nelle convenzioni internazionali.

L'articolo 52 della Costituzione italiana, entrato in vigore il 1° gennaio 1948, afferma che "la difesa della patria è dovere sacro del cittadino", il servizio militare è obbligatorio nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge. A differenza delle carte costituzionali di altri Paesi, soprattutto anglosassoni, non era prevista la possibilità del disarmo.

Nel 1949 si innescò nel Paese il primo dibattito con il caso di Pietro Pinna, un giovane che si dichiarò non-violento, per il quale alcune personalità intervennero in sua difesa e pubblicarono in Italia pressioni internazionali sul governo; nello stesso anno fu promulgata la prima legge che si occupava del riconoscimento legale delle persone non violente.

Negli anni '60 alcuni ambientalisti cattolici iniziarono a prendere posizione a favore del disarmo, al quale seguì, nel 1965, una famosa lettera ai cappellani militari, il sacerdote Lorenzo Milani, il quale propugnava il disarmo, sostenendo che si trattava di una scelta pienamente compatibile con la fede cattolica.

Sempre nel 1965, nell'enciclica *Gaudium et spes* del Concilio Vaticano II, i paesi chiedevano leggi giuste e umane contro i loro oppositori. Negli stessi anni iniziarono a far sentire la loro voce altre figure non violente tra i partiti italiani come il Partito radicale e forme di protesta sostennero il disarmo e l'adozione di una legge alternativa sul pubblico impiego.

Fino all'entrata in vigore della legge che regola la materia, il rifiuto di imbracciare le armi era sempre equiparato in Italia al tradimento (mancato arrivo a destinazione per una visita a un distretto o servizio militare) o alla diserzione (rifiuto di continuare servizio militare dopo averlo assolto). Il primo oppositore documentato in Italia fu il testimone di Geova Remigio Cuminetti<sup>54</sup>.

In piena Prima guerra mondiale, anche Luigi Luè e Giovanni Gagliardi vengono denunciati per diserzione per essersi rifiutati di indossare la divisa<sup>55</sup>. Nel 1940, mentre era ancora in vigore il

---

<sup>54</sup> <https://www.cesnur.org>

<sup>55</sup> A. Martellini, *Fiori nei cannoni*, Donzelli, Roma, 2006.

regime fascista, 26 Testimoni di Geova furono processati e condannati per aver rifiutato il servizio militare.

La prima norma dell'ordinamento italiano che ha disciplinato ufficialmente l'obiezione di coscienza è stata la Legge n. 772 del 15/12/'72, (cd Legge Marcora dal nome del suo promulgatore), seguita dal relativo decreto di cui al DPR n. 1139 del novembre 1977. Detta legge consentiva agli oppositori di scegliere un servizio pubblico compensativo obbligatorio, che durava 8 mesi in più di quanto avrebbero dovuto.

Per protestare contro questa legge ritenuta ingiusta, fu fondata la LOC (Lega Obiettori Coscienza), dal Partito Radicale e da Giorgio Peyrot, portavoce del MIR, gruppo cristiano Movimento Internazionale di Riconciliazione.<sup>56</sup>

Tuttavia, la disciplina organica della materia è stata creata solo dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, che annulla la precedente legge n. 772/1972, e per la prima volta ha riconosciuto integralmente il diritto al disarmo, definendolo non più un beneficio concesso dallo Stato, ma un diritto individuale. Questo diritto non è quindi orientato religiosamente, vale a dire non richiede che l'opponente appartenga a una determinata confessione religiosa, che in linea di principio si oppone al servizio militare, né ne riconosca pubblicamente l'appartenenza: il testo del provvedimento parla infatti di "coloro che sono costretti al servizio militare, che manifestano la loro contrarietà all'uso personale di un'arma per motivi di coscienza importanti per motivi relativi a una concezione generale della vita basata sulla profonda convinzione religiosa, filosofica o morale del soggetto"<sup>57</sup>.

---

<sup>56</sup> [http://www.serviziocivilemagazine.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4644:srappresentanza-dei-volontari-in-servizio-civile-dalle-origini-ai-nostri-giorni&catid=87:speciale-qqelli-che-aspettano-lassemblea&Itemid=188](http://www.serviziocivilemagazine.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4644:srappresentanza-dei-volontari-in-servizio-civile-dalle-origini-ai-nostri-giorni&catid=87:speciale-qqelli-che-aspettano-lassemblea&Itemid=188)

<sup>57</sup> Paolo Cavana, Libertà religiosa e proposte di riforma della legislazione ecclesiastica in Italia (PDF), in Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale, Università di Palermo, 11 dicembre 2017, p. 65, DOI:10.13130/1971-8543/9334, ISSN 1971-8543 (WC · ACNP), OCLC 8081506047. URL consultato il 13 febbraio 2020 (archiviato dall'url originale il 13 febbraio 2020). Ospitato su archive.is

### 3.2 Le ripercussioni legali

Tuttavia, a causa della Legge Marcora del 1972, il rifiuto di portare armi per il servizio militare obbligatorio ha avuto alcune conseguenze, come l'impossibilità di lavorare nella pubblica amministrazione italiana, di ottenere un permesso di porto d'armi e l'impossibilità di svolgere qualsiasi attività come Vigile Urbano o Guardia Giurata nonché l'impedimento all'ingresso nelle Forze Armate italiane e nelle Forze di polizia italiane, compreso il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Le restrizioni all'attività professionale sono state superate dopo la normativa del 1998, ma è rimasta l'inalienabilità di tale status e l'impossibilità di ottenere il porto d'armi in Italia durante la vita civile e di essere reclutati in tutte le Forze armate italiane<sup>58</sup>.

Tuttavia, l'adozione della legge 2 agosto 2007, n. 130, ha consentito di derogare alla qualità dell'opponente: la legge, infatti, ha modificato la legge del 1998 e ha confermato che l'opponente era stato ammesso alla pubblica amministrazione da almeno cinque anni dopo l'avversario, data di congedo per il servizio militare. Si può rinunciare allo status di rifiutante del servizio militare presentando apposita istanza non annullabile e consegnata all'Agenzia dei Servizi dello Stato<sup>59</sup>, che annulla la legge n. 230/1998 e pone effettivamente fine ad alcune discriminazioni subite dai cittadini che hanno scelto il servizio pubblico invece del servizio militare. Ai sensi dell'articolo 66, gli obiettori di coscienza ammessi al servizio pubblico non possono partecipare a concorsi (pubblici o privati) aventi ad oggetto armi o comunque partecipare a procedure concorsuali per l'adesione alle forze armate italiane.

---

<sup>58</sup> Art. 15 comma 6, legge 8 luglio 1998, n. 230.

<sup>59</sup> Art. 1, comma 7-ter legge 2 agosto 2007, n. 130.

### 3.3 Gli obiettori di coscienza nell'esercizio sanitario

L'obiezione di coscienza degli operatori sanitari per aborto volontario (IVG) fu istituita in Italia tramite la legge n. 194 del 22 maggio 1978<sup>60</sup>. L'obiezione del medico è immediatamente annullata nei casi in cui la condizione di pericolo di vita della donna è imminente, inoltre non esonera il medico dall'assistenza prima e dopo la procedura.

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) deve provvedere affinché nelle diverse strutture ospedaliere a tal fine venga eseguita l'IVG e, quindi, se il personale retribuito è costituito interamente da oppositori, deve correggere tale carenza per garantire l'erogazione del servizio, ovvero attraverso trasferimenti personali<sup>61</sup>.

Un operatore sanitario, anche se si oppone, non può far valere l'obiezione di coscienza se la procedura è necessaria per salvare la vita di una donna in immediato pericolo, ad esempio, una donna che arriva al Pronto Soccorso di un ospedale con sanguinamento copioso a causa di un aborto clandestino; il medico, anche se si oppone, in tale situazione è obbligato ad eseguire un aborto, se è necessario, per salvare la vita della donna.

Secondo i dati del 2012, la percentuale di obiettori tra i ginecologi è del 69,6%, tra gli anestesisti del 47,5% e i paramedici del 45%. Le differenze regionali sono notevoli, soprattutto nel sud, dove le percentuali possono raggiungere il 90%<sup>62</sup>; gli ostetrici hanno una percentuale superiore al 70%<sup>63</sup>.

È inoltre responsabilità del sistema sanitario nazionale garantire che l'IVG (interruzione volontaria di gravidanza) venga eseguita negli ospedali pubblici. In pratica, ciò significa che se

---

<sup>60</sup> Legge 22 maggio 1978, n. 194 - Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza.

<sup>61</sup> Articolo 9, comma terzo, L. 194/1978.

Huffington Post, Aborto, l'obiezione di coscienza in Italia tra le più alte al mondo. In alcune regioni arriva al 100%, 12 marzo 2014.

<sup>62</sup> Relazione del Ministro della Salute sulla attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria di gravidanza (legge 194/78), Roma, 15 ottobre 2014, pagg. 41-42.

<sup>63</sup> Huffington Post, Aborto, l'obiezione di coscienza in Italia tra le più alte al mondo. In alcune regioni arriva al 100%, 12 marzo 2014.



un determinato ospedale ha solo medici obiettori di coscienza, devono essere effettuati i trasferimenti di personale necessari per garantire il servizio.

Il compito del medico, anche se obiettore, è quello di aiutare la paziente nella fase pre e post aborto. Tale circostanza è stata confermata dalla sentenza n. 14979 della Suprema Corte del 2 aprile 2013; se il medico si rifiutasse di agire nelle fasi precedenti e successive all'aborto, commetterebbe reato per i quali sono previste sanzioni penali.

L'obiezione relativa all'IVG è garantita nella maggior parte degli Stati membri dell'UE, ma non tiene conto della Svezia, Finlandia, Bulgaria e Repubblica Ceca. In breve, l'obiezione funziona nei casi in cui gli obblighi derivanti dalla legge sono in conflitto con le convinzioni di una persona, quindi può agire secondo il principio della libertà di coscienza, garantendogli la libertà di opinione, che può anche essere conforme alle sue azioni con alcune limitazioni previste dalla legge di cui si è dato conto.

L'obiezione viene praticata anche dai farmacisti che non vendono prodotti anticoncezionali, quali il profilattico o la pillola. Nel caso dei medici, nel momento in cui avviene il rifiuto di praticare a una donna l'interruzione di gravidanza, non ci sono conseguenze, né dal punto di vista civile, né dal punto di vista penale.

Ai sensi dell'articolo 9 della Legge 194, l'obiezione dovrà essere comunicata preventivamente dal medico con apposita dichiarazione: in questo modo il personale sanitario avrà il diritto di non partecipare agli interventi di interruzione di gravidanza.

Il medico obiettore di coscienza è tenuto quindi ad assistere la paziente sia nelle fasi precedenti che successive al parto. Si esclude che l'obiezione possa riferirsi anche all'assistenza antecedente e conseguente all'intervento, riconoscendo al medico obiettore il diritto di rifiutare di determinare l'aborto, ma non di omettere di prestare l'assistenza prima ovvero successivamente ai fatti causativi dell'aborto, in quanto deve comunque assicurare la tutela della salute e della vita della donna, anche nel corso dell'intervento di interruzione della gravidanza.

Per quanto riguarda l'obiezione alle disposizioni di pretrattamento (DAT), lo Stato garantisce ai cittadini italiani effettuare tali disposizioni mediante diverse modalità: per atto pubblico, con scrittura privata autenticata, con scrittura privata depositata negli appositi Uffici dello Stato civile del comune di residenza. Una volta che tali disposizioni sono state date, tutti i medici sono obbligati a darne esecuzione, anche se obiettori, questo implica l'esenzione da responsabilità civile o penale (Franceschi D., Nardella M. 2022, Compendio di diritto ecclesiastico, Nel diritto editore, p. 345).

### **3.4 L'obiezione di coscienza oggi (diffusione in Italia)**

Con la legge 194/1978 l'aborto volontario nei primi 90 giorni di gravidanza è stato legalizzato, in Italia anche se gli operatori sanitari possono rivendicare l'obiezione di coscienza, le Regioni devono essere in grado di garantire i diritti delle donne.

Tra i ginecologi italiani gli obiettori di coscienza ammontano a circa il 70%, da questi dati si evince che, per eseguire gli aborti, vi è una limitata disponibilità medica, e quindi l'accesso all'aborto è soggetto a vincoli.

Le autorità internazionali per i diritti umani, hanno riscontrato che in Italia, negli ultimi anni, l'accesso all'aborto sicuro era limitato, a causa dell'elevato numero di obiettori di coscienza.

Nel 2012 l'International Planned Parenthood Federation European Network (IPPF EN) ha presentato ricorso contro l'Italia al Comitato europeo dei diritti sociali, sostenendo che l'inadeguata tutela del diritto di accesso all'aborto implica una violazione del diritto alla salute. In Italia l'obiezione di coscienza sembra ancora avere un forte impatto sul diritto delle donne ad accedere all'aborto sicuro e tempestivo. Sono necessari ulteriori sforzi per ridurre il divario tra le disposizioni della legge e la sua attuazione. Sono necessarie strategie organizzative efficaci e un adeguato quadro giuridico per far fronte all'elevata percentuale di obiettori di coscienza tra gli operatori sanitari.

### 3.5 L'obiezione di coscienza contro la sperimentazione animale

Nel 1989 i primi medici italiani annunciarono la loro obiezione di coscienza contro la sperimentazione animale. Nel corso degli anni le richieste dei medici sono state ritenute legittime. Da questo evento si diffuse l'idea della necessità di una legge a sostegno del disarmo degli esperimenti sugli animali, che divenne realtà con la legge n. 413, 12 ottobre 1993.

In Italia, tutte le istituzioni che conducono esperimenti sugli animali devono dare ai medici la possibilità di rifiutare ogni possibilità di violenza, senza conseguenze professionali o legali negative.

Alla fine del 1989, 27 tecnici di radiologia medica dell'Istituto Rizzoli di Bologna, in attesa che l'ospedale aprisse un laboratorio utilizzando conigli, maiali, pecore, cavie e ratti, si dichiararono obiettori di coscienza e si rifiutarono di partecipare a questo tipo di esperimento. Contestualmente, una situazione analoga si verificò presso l'Azienda Usl di Chieti n. 4.

Dopo gli aumenti di obiettori, la Giunta dell'Azienda Ospedaliera di Bologna nell'aprile 1992 riconobbe legittima la richiesta dei radiologi. In questi due anni e mezzo sono state molte le iniziative di solidarietà con i tecnici bolognesi e molti partiti hanno sostenuto la possibilità di redigere una legge che favorisca l'obiezione di coscienza per quanto riguarda la sperimentazione animale<sup>64</sup>. Pertanto, il progetto di legge finalmente approvato è stato presentato e pubblicato dalla legge n. 413 dell'ottobre 1993. Secondo detta legge, tutte le istituzioni che conducono esperimenti sugli animali devono informare i partecipanti della possibilità di poter obiettare e tale scelta non deve avere conseguenze negative sulla carriera medica.

Malgrado siano passati diversi anni, la legge n. 413 è ancora poco conosciuta e le istituzioni pubbliche e private e le università non la divulgano; molti studenti e dipendenti non sanno di poter fare una scelta accurata che li liberi dalla sperimentazione sugli animali, per studio o

---

<sup>64</sup> Massimo Tettamanti, L'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale in Italia (PDF), su [dmi.unipg.it](http://dmi.unipg.it). URL consultato l'8 aprile 2019 (archiviato dall'url originale l'8 aprile 2019).

lavoro. Ci si auspica che chiunque conosca questa legge e ne conosca il contenuto la diffonda e la promuova: maggiore è l'opposizione alle attività legate alla sperimentazione animale, maggiore è la possibilità di utilizzare la ricerca scientifica basata solo su metodi alternativi.

Il rifiuto di usare violenza è un diritto civile fondamentale: l'art. 1 Il "diritto di rifiuto alla violenza" dato dalla citata legge è riconosciuto ai cittadini che si oppongono alla violenza contro qualsiasi essere vivente; essi esercitano la libertà di pensiero, di coscienza e di religione riconosciuta nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e hanno l'opportunità di esprimere l'obiezione di coscienza a qualsiasi attività connessa alla sperimentazione animale.

A volte potrebbe succedere che gli studenti universitari o i dipendenti non sono informati di tale diritto e per questa ragione non lo possono esercitare. In alcuni contesti si vengono addirittura a creare delle situazioni in cui i soggetti vengono scoraggiati quando manifestano la volontà di farlo. Nelle università, ad esempio, le autorità competenti devono fornire ai candidati metodi didattici che non prevedano sperimentazioni o interventi sugli animali, in modo che lo studente possa prepararsi e superare l'esame in sicurezza.

Esistono metodi alternativi (studi in vitro, studi statistici, studi genetici, ventose, simulatori) e molti di essi hanno già sostituito l'uso di animali in vari esperimenti. Nel mondo accademico e della ricerca, sempre più professori universitari o scienziati o ricercatori esprimono la loro opposizione alla sperimentazione animale per ragioni sia etiche che scientifiche. Ricordiamo che il 90% dei farmaci testati sugli animali non supera i test clinici sull'uomo.

Nel 1969 fu creata l'Unione per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e nel 1973 la Lega per detti obiettori. Anche il Parlamento ha iniziato a lavorare sull'argomento con varie proposte. Infine, nel 1972, grazie alle pressioni dei movimenti pacifisti e dell'opinione pubblica, fu riconosciuta l'obiezione di coscienza con la possibilità di svolgere il servizio civile in alternativa a quello militare. Nel 2001 fu creato un servizio civile nazionale esclusivamente volontario in connessione con l'abolizione del servizio militare, entrata in vigore dal gennaio 2005. Dopo la

legalizzazione dell'aborto volontario, una legge approvata nel 1978 ha riconosciuto "la capacità del personale medico di resistere a un rifiuto armato di interrompere una gravidanza".

Un'altra legge del 1993 riconosce come libertà fondamentali per "tutti i cittadini che esercitano coscientemente i loro diritti alla libertà di pensiero, coscienza e religione come riconosciuto nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nelle Convenzioni sulla difesa dei diritti dell'uomo". Il Patto internazionale sui diritti politici e civili, che rifiuta la violenza contro tutti gli esseri viventi, può dichiarare un'obiezione di coscienza a qualsiasi pratica che implichi la sperimentazione animale.

### **3.6 Il sentimento del diritto naturale e il giusnaturalismo**

Gli oppositori della teoria del diritto naturale spesso sottolineano le difficoltà insite nel comprendere cosa si intende per naturalezza del diritto nella storia della filosofia, perché prima bisognerebbe concordare sul significato del termine "natura"<sup>65</sup>. Norberto Bobbio, nel suo saggio *Diritto naturale e giuspositivismo*, sottolinea come tra gli stessi autori appartenenti alla scuola giusnaturalistica vi sia una certa incertezza nel riconoscere il significato di "natura". Basti pensare ad alcune famose controversie, ad esempio, se lo stato di natura sia la pace o la guerra (Locke v. Hobbes) o se la legge naturale sia peculiare agli esseri razionali, come diceva S. Tommaso.

Considerando questi presupposti si può concludere che «se la certezza è uno degli ideali di una società giuridicamente formata, lo è la convivenza fondata sui principi del diritto naturale. Se un governo tirannico è caratterizzato dall'arbitrarietà, allora chi governa secondo le leggi naturali è più tirannico, perché questo grande libro della natura non offre criteri universali, ma ognuno lo legge a modo suo»<sup>66</sup>.

---

<sup>65</sup> N. Bobbio, pp. 144-145.

<sup>66</sup> N. Bobbio, p. 145.

La disciplina giuridica e il contenuto giusnaturalistico dell'obiezione di coscienza sono collegati in quanto entrambi vengono a riguardare la sfera intermedia tra il diritto e la morale. L'obiezione di coscienza è un concetto che deriva dalla convinzione che le persone abbiano il diritto di opporsi ad atti o leggi che ritengono contrarie alla propria coscienza o alle proprie convinzioni morali, religiose o etiche. Questa idea si basa su principi che derivano dalla tradizione giusnaturalistica, che sostiene l'esistenza di diritti e valori intrinseci all'individuo indipendentemente dalle leggi positive.

Dal punto di vista giuridico, l'obiezione di coscienza viene affrontata tanto nel diritto costituzionale quanto nel diritto internazionale dei diritti umani. Molti Paesi riconoscono il diritto all'obiezione di coscienza e stabiliscono le condizioni in cui può essere esercitato. Ad esempio, alcuni Paesi consentono l'obiezione di coscienza nel contesto dei servizi militari o della professione medica, mentre altri possono estenderla ad altre aree, come l'educazione o il matrimonio.

La disciplina giuridica studia quindi il modo in cui l'obiezione di coscienza è regolamentata e riconosciuta dal sistema giuridico di un determinato Paese. Questo può includere l'analisi delle leggi, delle sentenze giudiziarie e dei trattati internazionali che riguardano l'obiezione di coscienza. D'altro canto, il contenuto giusnaturalistico dell'obiezione di coscienza riguarda l'idea che esista una legge morale superiore alle leggi positive create dagli esseri umani. Secondo questa prospettiva, un individuo ha il dovere morale di seguire la propria coscienza, anche se ciò significa andare contro le leggi stabilite dallo Stato. Questa visione si basa sul presupposto che i diritti e i valori umani siano intrinseci e universali, e non dipendano dalla volontà delle istituzioni statali.

Pertanto, i collegamenti tra la disciplina giuridica e il contenuto giusnaturalistico dell'obiezione di coscienza riguardano l'analisi delle leggi e delle norme che disciplinano l'obiezione di coscienza da un lato, e l'indagine filosofica e morale sul concetto di obiezione di coscienza e sui suoi fondamenti giusnaturalistici dall'altro. Entrambi gli aspetti sono importanti per comprendere e studiare l'obiezione di coscienza nel contesto giuridico.

## Capitolo IV: Conclusioni

*“Se la libertà significa qualcosa,  
significa il diritto di dire alla gente  
ciò che non vuole sentire.”*

*George Orwell*

Dalla ricerca è emerso che, ai diritti come la libertà religiosa, di coscienza e di pensiero pongono al diritto sulla base di un atteggiamento che implica un aspetto descrittivo, prescrittivo e valutativo. Nella visione dei diritti umani nella matrice biologica si inserisce una componente importante, quella dell'influsso della morale e della coscienza personale.

L'uomo è persona, dotato di una moralità intrinseca, fonte di valori e depositario della dignità<sup>67</sup>. Tuttavia, i diritti umani non sono il dono di una natura piena dell'istinto di sopravvivenza, che si manifesta anche in forme di ferocia, prepotenza e a volte anche con il disdegno per l'individuo, quanto, piuttosto, una conquista definitiva volta al rispetto dell'individuo sulla base di norme etiche che esprimono un rifiuto della natura. In questo senso, paradossalmente, “il concetto di diritti umani non s'ispira alla legge naturale della vita; al contrario, è ribellione contro quella legge”<sup>68</sup>. I diritti umani rappresentano una grande conquista “dell'homo societatis

---

<sup>67</sup> Rivendicare un ruolo centrale ai valori in ordine alla edificazione di un sistema argomentativo diretto a giustificare i diritti umani implica il riconoscimento di almeno tre proposizioni fondamentali: 1) che le persone naturali dovrebbero essere rispettate in quanto persone morali; 2) che gli esseri umani sono oggetto e fonte di valori); che certe direzioni dello sviluppo umano sono desiderabili, e che certe qualità sono eccellenze umane (Benn 1978, 64).

<sup>68</sup> Hamburger 2009, 17-21

sull'omo biologicus"<sup>69</sup>, che imprimendo il segno del proprio io etico-sociale sull'io biologico, non trova i suoi diritti nell'ordine naturale, ma li conquista in esso<sup>70</sup>. La "svolta (irriducibilmente) linguistica" che segna l'affermarsi dei diritti umani rispetto ai diritti naturali rappresenta una svolta attraverso cambiamenti sociali e culturali, significative di nuove tendenze morali e sentire emotivi, congiuntamente allo svilupparsi di nuove forme di comunicazione del pensiero, che enfatizzano i nuovi aspetti costitutivi, di separatezza e autonomia, della natura umana (Lynn 2010). La svolta morale, da esterna a interna, che si attua dal passaggio dai diritti naturali ai diritti umani incide anche sul modo d'intendere persino i profili di continuità tra gli stessi, illuminando con una nuova luce che acuisce le distanze. Le difficoltà riscontrate nel processo di ricostituzione dei diritti umani a partire dai diritti naturali sono il risultato del fatto che, mentre "i diritti naturali sono stati una teoria (o più teorie) in cerca di una pratica effettiva, i diritti umani sono una pratica diffusa in cerca ancora di una soddisfacente teoria"<sup>71</sup>.

I diritti naturali si configurano come poteri naturali, nati nello stato di natura, condizione in cui si trova l'uomo evidenziata dall'assenza di organizzazione sociale e istituzionale, fondati su l'istinto di autoconservazione. L'idealizzazione dei diritti naturali, legati ad aspetti meramente biologici della natura umana rende necessario l'accorgimento epistemologico del contratto sociale per poter trasformare l'uomo naturale in cittadino, transitando dallo stato di natura alla società moderna e civile.

Come visto, un sistema fondato sul riconoscimento e rispetto dei diritti posti nella legge fondamentale della natura implica che l'intero sistema del diritto si sostenga su criteri che sono, sia di natura formale, sia di natura sostanziale. Il diritto non si deve fare carico di istanze morali, come nel caso dei diritti naturali, ma nel diritto risiedono dei valori giuridici, individuati nella tutela dei diritti umani che, sulla base di una concezione del diritto come pratica sociale,

---

<sup>69</sup> Cassese 2005, 230

<sup>70</sup> Hamburger 2009, 19

<sup>71</sup> Viola 2009, 77



divengono fini da realizzare all'interno del diritto<sup>72</sup>. In ciò, il processo di positivizzazione costituisce il punto di convergenza tra diritto e giustizia, esprimendo la dinamicità di un'operazione di riconoscimento giuridico situata tra due estremi assiologici (i diritti) – intesi come origine da cui inizia il percorso e obiettivo verso cui tendere – che, allo stesso tempo, costituiscono la natura (normativa) del diritto. Con i diritti umani le istanze di giustizia si traducono in pratica giuridica<sup>73</sup>. In definitiva, sebbene vi siano dei nessi logico-assiologici tra le categorie concettuali considerate, tuttavia, i diritti umani sono il prodotto di un graduale processo di affrancazione dai diritti naturali, segnato dal progressivo abbandono del preminente riferimento alla “nuda” natura e alle sue leggi, ed espressivo di una moralità intrinseca, che ha a che fare anche con la dimensione sociale e artificiale degli esseri umani basata “sul soggetto come radice ultima della moralità”<sup>74</sup>.

Il giusnaturalismo offre un concetto di diritto rispettoso nell'aspetto concreto della società ed etica contemporanea, inserendo l'importanza del bene umano e dell'agire morale.

Come afferma Tommaso D'aquino “il diritto positivo deriva la sua validità dalla legge naturale”; il coordinamento di questi due diritti riesce a trovare soluzioni ai problemi della vita comune come, per esempio, la necessità che l'individuo egoista agisca in maniera ragionevole.

La libertà di coscienza è stata intesa come un ampio e flessibile diritto, strettamente collegato con la libertà di religione.

La coscienza, anche valutata esternamente alla religione, si basa sulla dignità umana che è un fondamento assoluto e condiviso a tutti. Inoltre, la moralità, per esistere, non dipende dalla religione ma questa può aumentarne la conoscenza.

---

<sup>72</sup> Triolo 1996, 145

<sup>73</sup> Triolo 1996, 147

<sup>74</sup> De Mori 2000, 18

Possiamo dire però che la libertà di coscienza deve essere basata sulla dignità umana ma non deve essere l'unico mezzo come tutela della libertà: la libertà religiosa, la libertà di coscienza e la moralità possono aiutarci in questo.

## Bibliografia

Cavana, P. (2017), "Libertà religiosa e proposte di riforma della legislazione ecclesiastica in Italia", in *Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale*, Università di Palermo, p. 65, DOI:10.13130/1971-8543/9334, ISSN 1971-8543 (WC · ACNP), OCLC 8081506047.

Carnevali, R. e M. Scantamburlo (2020), "Guida sull'articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo", [https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Guide\\_Art\\_9\\_ITA](https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Guide_Art_9_ITA).

Chiassoni, P. *"Libertà e obiezione di coscienza nello Stato costituzionale"*, di prossima pubblicazione.

Falcón, M. e J. Tella (2001), *"Libertad ideológica y objeción de conciencia, in "Persona y Derecho"*, n. 44, pp. 173-187.

Franceschini, M. (2018), "Linee guida per l'attuazione dei diritti umani", Youcanprint.

Finnis, J. (1983), *"Fundamentals of Ethics"*, Washington: Georgetown University Press.

Giusti, A. (2017), "Libertà d'espressione: diritto fondamentale indice di democrazia", *Ius in itinere*, <https://www.iusinitinere.it/liberta-despressione-diritto-fondamentale-indice-democrazia-3022>.

Martellini, A. (2006), *"Fiori nei cannoni"*, Donzelli, Roma.

Montanari, B. (2006), "Voce obiezione", in *Enciclopedia filosofica*, Bompiani, Milano.

Paine, T. (2021), *"Senso comune"*, traduzione di Domingo Ottati, Il Gulliver, pp. 92.

Puppinck, G. (2017), "L'obiezione di coscienza nella legislazione e nella giurisprudenza europee", relazione tenutasi al convegno Coscienza senza diritti, svoltosi il 21 ottobre 2017 nell'Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati per iniziativa del Centro Studi Rosario Livatino, Obiezione di coscienza, 2018.

Rawls, J. (2002), "Una teoria della giustizia", a cura di S. Maffettone, Feltrinelli, Milano, p. 304.

Relazione del Ministro della Salute sulla attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria di gravidanza (legge 194/78), Roma, 15 ottobre 2014, pagg. 41-42.

San Tommaso (2000) "Da Tommaso D'Auino all'età della Riforma", Zanichelli, Bologna.

Simmons, J (2001), "*Human Rights and World Citizenship: The Universality of Human Rights in Kant and Locke*" in *Justification and Legitimacy: Essays on Rights and Obligations* Cambridge: Cambridge University Press.

Viola, F. (2017), "Pace e libertà religiosa".

Viola, F. (1997), "Dalla Natura ai diritti", Laterza, Roma.

Violi, S. (2009), "Normatività e coscienza. Contributo allo studio sulle obiezioni di coscienza nell'esperienza giuridica occidentale", Giappichelli, Torino.

## Sitografia

<https://www.treccani.it/enciclopedia/liberta#Diritto>

[https://www.treccani.it/enciclopedia/liberta\\_%28Dizionario-di-filosofia%29/#:~:text=Capacit%C3%A0%20del%20soggetto%20di%20agire,e%20i%20mezzi%20atti%20a%20conseguirli](https://www.treccani.it/enciclopedia/liberta_%28Dizionario-di-filosofia%29/#:~:text=Capacit%C3%A0%20del%20soggetto%20di%20agire,e%20i%20mezzi%20atti%20a%20conseguirli)

<https://www.treccani.it/enciclopedia/coscienza>

<https://doi.org/10.13130/1971-8543/1004>

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1991/12/24/091C1313/s1>

<https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1996&numero=334>

<https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1997&numero=43>

<https://www.treccani.it/vocabolario/religione/>

<https://giurcost.org/decisioni/1979/0117s-79.html>

<https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/Articolo-18-Libere-coscienze/22>

<https://l-jus.it/lobiezione-di-coscienza-nella-legislazione-e-nella-giurisprudenza-europee/>

[https://www.echr.coe.int/Documents/Guide\\_Art\\_9\\_ITA.PDF](https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_9_ITA.PDF)

[https://www.echr.coe.int/Documents/Guide\\_Art\\_9\\_ITA.PDF](https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_9_ITA.PDF)

<file:///Users/gaiacolletto/Downloads/459%20-%20DC%20-%20EHRM%20H.G.D.W.%20v.%20Nederland.pdf>

<https://l-jus.it/la-teoria-del-diritto-naturale-di-john-finnis-alla-luce-dell'ontologia-epistemologia-aristotelico-tomista/>

<https://www.cesnur.org>

[http://www.serviziocivilemagazine.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4644:srappresentanza-dei-volontari-in-servizio-civile-dalle-origini-ai-nostri-giorni&catid=87:speciale-quelli-che-aspettano-lassemblea&Itemid=188](http://www.serviziocivilemagazine.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4644:srappresentanza-dei-volontari-in-servizio-civile-dalle-origini-ai-nostri-giorni&catid=87:speciale-quelli-che-aspettano-lassemblea&Itemid=188)

<https://web.archive.org/web/20200213094048/https://doaj.org/article/ae346beabb464b37a377f20af5b152b9>

<https://web.archive.org/web/20190408184124/http://www.dmi.unipg.it/mamone/sci-dem/contri/tettamanti.PDF>

